



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 159

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 6 febbraio 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 14

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 63

Plenaria (pomeridiana) » 72

2^a - Giustizia:

Plenaria » 91

5^a - Bilancio:

Plenaria » 96

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 102

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55) » 105

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 106

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) » 107

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 108

Comitato ristretto (Riunione n. 4) » 110

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) » 110

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	111
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	114
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	126

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	127
Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa:		
<i>Plenaria</i>	»	128
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	129
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	131
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	132

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RGNR – n. 16607/10 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre e proseguito nelle sedute del 22, del 30 ottobre, del 20 novembre e dell'11 dicembre 2013.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) illustra la propria proposta in merito al documento in titolo, ricordando preliminarmente che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – cui hanno preso parte i parlamentari Verdini, Dell'Utri e Cosentino – è stata rivolta dall'autorità giudiziaria ad entrambi i rami del Parlamento (procedimento penale n. 30547/10 R.G.N.R.), senza quindi che sia stata operata in tale fase una distinzione delle competenze tra Camera e Senato.

Nella seduta della Giunta del 26 giugno 2013 con riferimento al Doc. IV, n.2, si era convenuto di iniziare l'esame di tale atto in fase successiva, in modo tale da consentire ai relatori presso i due rami del Parlamento di

trovare una soluzione interpretativa possibilmente condivisa in merito ai profili inerenti al riparto di competenza tra Camera e Senato. L'aspetto problematico riguardava nello specifico la posizione del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti.

Nella seduta del 24 settembre 2013 era stata svolta l'esposizione preliminare da parte della relatrice dei fatti criminosi desumibili dai documenti all'esame della Giunta, al termine della quale il presidente Stefano si era riservato di prendere contatto con il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, al fine di individuare modalità condivise in merito alla questione attinente al riparto di competenza relativamente al senatore Verdini.

Nella seduta del 22 ottobre 2010 la Giunta, in attesa della individuazione di una soluzione condivisa per quel che concerne il riparto di competenze in ordine al senatore Verdini, aveva comunque proceduto nel frattempo ad esaminare la posizione di Dell'Utri, decidendo di fissare – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e in ossequio ai principi del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti di difesa – un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'ex senatore Dell'Utri ed altresì di riconoscere allo stesso la possibilità – ove l'interessato lo avesse ritenuto opportuno – di essere audito nella seduta successiva.

Nei giorni seguenti l'individuazione di una soluzione condivisa da parte dei due rami del Parlamento (formalizzata dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 2013 e dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nella seduta del 30 ottobre 2013) aveva consentito alla Giunta di deliberare, in data 30 ottobre 2013, la fissazione (ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato) di un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte del senatore Verdini, ed altresì di riconoscere allo stesso la possibilità – ove l'interessato lo avesse ritenuto opportuno – di essere audito in una delle successive sedute.

In data 5 novembre 2013 l'ex senatore Dell'Utri aveva depositato una memoria difensiva.

Nella seduta del 20 novembre 2013 la Giunta aveva proceduto allo svolgimento dell'audizione, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, dell'ex senatore Dell'Utri, mentre nella seduta dell'11 dicembre 2013 era stato ascoltato il senatore Verdini.

Si precisa poi che la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati aveva completato l'iter, per quel che concerne l'ex deputato Cosentino, nella seduta del 7 novembre 2013, mentre l'Assemblea di quel ramo del Parlamento aveva concesso l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in data 27 novembre 2013.

La relatrice si sofferma poi sulla memoria depositata dall'ex senatore Dell'Utri il 5 novembre 2013, evidenziando che nella stessa vengono svolte una serie di argomentazioni, finalizzate a sostenere l'insussistenza nel caso di specie del requisito della casualità dell'intercettazione, nella quale viene tra l'altro citata la sentenza della Corte di Cassazione n.

34244 del 2010. In tale sentenza la Corte, su ricorso di uno dei coimputati nel procedimento penale in questione (il signor Carboni), annulla l'ordinanza del Tribunale della libertà del 15 luglio 2010 n. 2104, che confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Flavio Carboni e Pasquale Lombardi. Al punto 8 del dispositivo la Corte, in relazione alla censure sollevate dalla difesa riguardanti l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate, ravvisa una carenza di motivazione del provvedimento di custodia cautelare, evidenziando che dalla stessa si desume «*il mancato esame della memoria difensiva, degli specifici dati processuali in essa segnalati e delle emergenze investigative fondanti i diversi decreti di proroga delle attività di intercettazione*». Peraltro, il Tribunale del riesame, reinvestito della questione, con ordinanza del 2 novembre 2010, non impugnata dagli interessati, ha argomentato in ordine alla natura casuale delle intercettazioni, ritenendole quindi utilizzabili e confermando nel merito il provvedimento di custodia cautelare in carcere per Carbone e Lombardi.

Quanto alle argomentazioni difensive espresse dal senatore Verdini nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 dicembre 2013, si evidenzia che l'audito ha sostenuto che le intercettazioni in questione non sono configurabili come casuali, illustrando gli specifici motivi sottesi a tale tesi.

Tra l'altro il senatore Verdini ha rilevato che gli organi inquirenti hanno effettuato anche un appostamento presso la propria abitazione – corroborato da apposita documentazione fotografica raccolta dalla polizia giudiziaria – dal quale si evince in modo palese la sussistenza di un'attività investigativa rivolta e orientata nei propri confronti.

Dall'analisi dei documenti in possesso della Giunta emerge che nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Roma sono state effettuate, oltre che attività di intercettazione telefonica e ambientale, anche attività di osservazione, controllo e pedinamento.

Per quanto riguarda i filoni d'indagine in cui il senatore Verdini risulta maggiormente coinvolto, si sono riscontrate due annotazioni di polizia giudiziaria relative ad appostamenti effettuati nei pressi di Palazzo Pecci-Blunt in via dell'Ara Coeli (nei due rapporti non è specificato che si tratta dell'abitazione del senatore Verdini) ed entrambi svolti con il fine di documentare gli incontri di Flavio Carboni con altri. Dalla documentazione non emergono elementi sintomatici di un mutamento della «direzione» dell'indagine (e in particolare di un coinvolgimento del senatore Verdini negli atti investigativi all'epoca compiuti), atteso che il pedinamento in questione era diretto esclusivamente nei confronti del Carboni.

Come si evince dai rapporti del Reparto operativo – Nucleo investigativo dei Carabinieri un appostamento si è svolto il 1° ottobre 2009 alle ore 14.30 e viene riportato due volte tra gli allegati all'informativa dei Carabinieri relativa alle indagini in questione: una volta in riferimento al filone n. 2 «Lodo Alfano» e indicata come allegato 52; e una volta in riferimento al filone n. 5.2 «Le operazioni finanziarie sospette collegate all'operazione pale eoliche» e indicata come allegato 22. Vi si documenta l'ar-

rivo di Carboni e di altri due uomini, poi identificati quali Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi.

L'altro appostamento si è svolto il 3 febbraio 2010 alle ore 8.50 e viene riportato tra gli allegati relativi al filone 5.1 «L'operazione paleo-liche» come allegato 271. Vi si documenta l'arrivo del solo Carboni.

Passando ora all'esame dei profili inerenti alla natura delle intercettazioni in questione, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraude legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione).

La matrice di tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità – sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – atta a connotare le stesse quali deroghe al principio della parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione, giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto «funzionale») di proteggere la funzione parlamentare rispetto a indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella «funzionale» (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

Il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sulla quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la necessità di una sospensione dell'attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, dovendo invece a tal fine essere necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare. E non basta nemmeno un qualsiasi quadro indiziario, dovendo invece ravvisarsi un quadro tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione. Una diversa interpretazione contrasterebbe con le linee guida enucleate a tal proposito dalla Corte costituzionale e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerge che uno dei destinatari interloquisca con un par-

lamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine. Diverso è ovviamente il caso delle intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), nelle quali la protezione che l'ordinamento costituzionale appresta presuppone la necessità di un'autorizzazione preventiva, a prescindere da ogni altra valutazione in merito alla direzione dell'atto di indagine, il cui orientamento diretto nei confronti del parlamentare viene in qualche modo presunto *iuris et de iure*. Ciò non avviene nella situazione di intercettazione su utenze di terzi (che coinvolgano parlamentari), per le quali occorre in concreto verificare l'effettiva direzione dell'atto di indagine e, in particolare, se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti del terzo o viceversa se sia rivolto anche nei confronti del parlamentare.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che nell'ordinanza del 26 luglio 2012, il giudice per le indagini preliminari (confutando un'argomentazione addotta dalla difesa volta a prospettare la configurabilità di un'indagine rivolta specificamente nei confronti del senatore Verdini fin dall'agosto del 2009) rileva in concreto relativamente alle intercettazioni del senatore Verdini: *«da una lettura ed analisi razionale, secondo un giudizio condotto ex ante, di tali colloqui e delle relative informative (omissis) emergono, per verità, soltanto i seguenti dati: la conoscenza di Carboni con i parlamentari Verdini e Dell'Utri, alcune telefonate tra questi soggetti, complessivamente una dozzina in tre mesi, che indicano sì un loro interessamento ad alcune iniziative economiche intraprese dal Carboni, ma rispetto alle quali gli scarni e del tutto generici riferimenti contenuti nei colloqui certamente non evidenziavano, allora, aspetti di illiceità nei comportamenti tenuti.»*

Chiarisce a tal proposito il giudice che l'appoggio dato dal senatore Verdini a Carboni nel campo dell'energia eolica o rispetto alla candidatura del Fabris a direttore dell'ARPA Sardegna era allora coerente col ruolo di imprenditore e di politico del predetto parlamentare. Precisa ancora l'autorità giudiziaria che i primi indizi di reità del senatore Verdini furono dedotti in data 13 marzo 2010 da una telefonata intercettata tra Cappellacci e Piga (entrambi indagati) dalla quale emergevano pressioni sul Cappellacci da parte del parlamentare.

L'autorità giudiziaria confuta anche la tesi difensiva, secondo la quale un «mutamento di obiettivi» dovrebbe trarsi dall'informativa del 30 luglio 2009, nella quale si faceva riferimento al fatto che il Carboni, per la realizzazione degli impianti eolici in Sardegna, si avvale di *«metodiche di dubbia natura che prevedono il coinvolgimento di esponenti della politica locale e nazionale al fine di ottenere provvedimenti normativi vantaggiosi e strumentali alla realizzazione degli interessi del Carboni»*. In relazione a tale informativa, appare coerente la prospettazione dell'autorità giudiziaria, secondo la quale i termini assolutamente generici con cui l'informativa stessa è formulata, precludono la possibilità di trarre ele-

menti apprezzabili in merito a condotte illecite ascrivibili a Verdini e a Dell'Utri.

Solo elementi raccolti in epoca successiva (e in particolare riconducibili alle informative del 26 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009) hanno consentito l'accertamento di rapporti finanziari tra Carboni e Verdini, che secondo la prospettazione dell'accusa andrebbero ricondotte al patto corruttivo oggetto di indagine.

Per quel che concerne l'ex senatore Dell'Utri, si evidenzia che le intercettazioni effettuate su utenze in uso al Carboni sono state tutte effettuate in un preciso arco temporale (ossia tra il 26 giugno 2009 ed il 9 febbraio 2010). Vi è poi un solo colloquio tra Dell'Utri e Lombardi, nel quale viene comunicato l'esito della decisione della Consulta sul cosiddetto lodo Alfano.

Anche per Dell'Utri l'autorità giudiziaria evidenzia che *«dal tenore dei colloqui intercettati col parlamentare»* non si *«profilavano allora condotte apprezzabili sotto un profilo penale nei confronti del medesimo»*.

Dall'esame del contenuto delle intercettazioni emerge la natura politica dell'interlocuzione di Carboni con Dell'Utri, che allora non lasciava emergere alcun profilo di illiceità nel comportamento tenuto dal parlamentare per l'appoggio politico alla nomina di Fabris, ovvero per le informazioni date dallo stesso all'amico Carboni sul pacchetto anticrisi approvato dal Senato. Come evidenzia l'autorità giudiziaria, non è risultata all'epoca rilevante penalmente nemmeno la conoscenza che Dell'Utri aveva di progetti e operazioni finanziarie dell'amico Carboni, in quanto gli stessi progetti non erano stati in un primo tempo individuati.

Solo gli elementi emersi successivamente e valutati unitariamente nell'informativa finale del 18 giugno 2010, lasciavano emergere l'ipotesi accusatoria inerente alla fattispecie associativa contestata. Infatti il senatore Dell'Utri è stato iscritto nel registro degli indagati il 12 luglio 2010 per il reato associativo e il 20 luglio 2010 per l'ipotesi di concorso nella fattispecie corruttiva.

Un altro elemento importante, da valutare, riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera *«deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, «negativo» dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, «positivo» della affermata «necessità» dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*. La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la »non implausibilità« degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la »decisività« della prova (come evidenziato al punto 6 della sopraccitata sentenza), con la conseguenza che la non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Tutto ciò premesso, va rilevato che l'ex senatore Dell'Utri nella memoria scritta non contesta la sussistenza del requisito di necessità dell'atto. Tale circostanza, comunque non esime il relatore dal procedere «d'ufficio» al riscontro della presenza o meno di tale elemento. A tal proposito, dalla lettura degli atti emerge in maniera evidente – con riferimento alla complessa vicenda processuale ed alle singole contestazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio – il valore probatorio che l'organo inquirente annette alle conversazioni intercettate in cui figura l'ex senatore Dell'Utri, atteso che le stesse tendono ad avvalorare il ruolo che tale imputato aveva nell'ambito del sodalizio evidenziato al capo A) dell'imputazione, nonché a comprovare il peso dello stesso nelle relazioni politiche esterne che – secondo le tesi dell'accusa – sono funzionali al raggiungimento dei progetti e delle attività illecite addebitate.

Il requisito della necessità appare riscontrabile anche per il senatore Verdini, considerata l'attinenza delle intercettazioni alle fattispecie contestate, evidenziata coerentemente e correttamente nell'ambito della motivazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Per tutte le ragioni fin qui evidenziate, la relatrice prospetta l'opportunità di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Verdini e dell'ex senatore Dell'Utri, attesa la natura casuale delle stesse.

La relatrice ritiene infine necessario proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato in merito alle autorizzazioni dell'ex deputato Cosentino – non avendo lo stesso mai rivestito la qualifica di senatore – e, di conseguenza, di disporre la restituzione dei relativi atti all'autorità giudiziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Sandro Bondi, in relazione al procedimento penale nn. 6989/13 RGNR – 13185/13 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Catania

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, sostituendo per la presente seduta la relatrice – impossibilitata a partecipare ai lavori per concomitanti impegni – precisa preliminarmente che nella seduta d'Assemblea del 15 marzo 2013 è stato dato annuncio del mantenimento all'ordine del giorno alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, deferite poi all'esame della Giunta in data 7 giugno 2013. Tra queste richieste rientra anche l'atto in titolo, inerente al senatore Bondi, con riferimento al procedimento penale n. 19789/11 RGNR, precedentemente pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano ed attualmente trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con il n. 6989/13 RGNR – n. 13185/13 RG GIP.

Durante la scorsa legislatura, nella seduta del 15 febbraio 2012, la Giunta ha proceduto all'audizione del senatore Bondi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nel corso della quale l'audito ha depositato anche una memoria scritta. Successivamente la questione è stata posta all'ordine del giorno della Giunta prevista per il 6 marzo 2012 e l'esame rinviato in relazione a una possibile conciliazione tra le parti. Il procedimento in questione non è stato tuttavia completato nella XVI legislatura.

Nella legislatura in corso l'esame della richiesta in questione è stato sollecitato dal senatore Bondi con un'apposita istanza pervenuta agli uffici della Giunta il 22 gennaio 2014, nella quale lo scrivente ha chiesto altresì di essere audito. In data 30 gennaio 2014 il senatore Bondi ha depositato presso gli uffici della Giunta una copia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (prevista per il 24 febbraio 2014), notificato all'interessato dalla competente autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la richiesta in esame è formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, che prevede la possibilità di sottoporre la questione della applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione «anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1» (vale a dire i casi inerenti alla prerogativa dell'insindacabilità per le opinioni espresse).

Il procedimento penale oggetto della richiesta in questione è stato attivato a seguito di querela a suo tempo presentata dall'onorevole Bocchino nei confronti del senatore Bondi, relativa ad un'intervista rilasciata da quest'ultimo e pubblicata sul quotidiano «Il Giornale» il 16 dicembre 2010, i cui contenuti sono stati ritenuti diffamatori dal querelante. Il Presidente relatore dà conto dei contenuti della predetta intervista, dando lettura delle frasi che hanno determinato la presentazione della querela in questione.

Prospetta infine l'opportunità, ai sensi dell'articolo 135 comma 5 del Regolamento del Senato, di procedere all'audizione del senatore Bondi, dopo la quale la relatrice De Monte formulerà una propria proposta in merito alla richiesta di insindacabilità in esame.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene inutile l'audizione del senatore Bondi, atteso che lo stesso era già stato audito per il medesimo procedimento penale nella scorsa legislatura. Peraltro ciascun commissario ha la possibilità di consultare i resoconti della predetta audizione, al fine di conoscere le argomentazioni a quel tempo prospettate dall'audito.

Il senatore CUCCA (*PD*) sottolinea la necessità di salvaguardare i diritti di difesa, garantendo all'interessato la possibilità di avvalersi degli strumenti previsti dall'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Peraltro la circostanza dello svolgimento di un'audizione sul medesimo procedimento nella scorsa legislatura non preclude la possibilità per la Giunta attualmente in carica di svolgere una nuova audizione del senatore Bondi, al

fine di poter acquisire in maniera diretta e integrale tutti gli elementi cognitivi utili ai fini della decisione.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) evidenzia che l'analisi degli atti relativi all'audizione effettuata nella scorsa legislatura non consente comunque alla Giunta attualmente in carica di conoscere integralmente e in modo dettagliato tutte le argomentazioni svolte dall'interessato, atteso che la forma di pubblicità prevista per tali tipi di attività è basata sul resoconto sommario, e non quindi sulla resocontazione stenografica.

Il PRESIDENTE relatore ribadisce la propria proposta di accogliere l'istanza di audizione avanzata dal senatore Bondi, procedendo quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, allo svolgimento della stessa in una delle prossime sedute.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Pistelli e il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente LATORRE informa le Commissioni riunite che, alla scadenza del termine, fissato per lo scorso 31 gennaio, alle ore 12, risultano presentati 17 ordini del giorno e 65 emendamenti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

Dà quindi conto dei pareri non ostativi espressi dalle Commissioni affari costituzionali (sul testo e sugli emendamenti), e finanze e tesoro (sul solo testo del decreto-legge).

Constatato, inoltre, che non risultano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale, rilevando,

altresì, che i relatori ed i rappresentanti del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Si procede pertanto all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore PEGORER (*PD*) dà per illustrati gli ordini del giorno G/1248/1/3 e 4 e G/1248/2/3 e 4.

Il senatore BATTISTA (*M5S*) illustra quindi gli ordini del giorno G_1248/3/3 e 4, G/1248/4/3 e 4, G/1248/5/3 e 4, G/1248/11/3 e 4, G/1248/13/3 e 4 e G/1248/15/3 e 4, dando lettura degli impegni al Governo da essi recati e ponendo particolare risalto sulla razionalizzazione dei trattamenti economici, sulle patologie derivanti dall'uso di determinati vaccini e sulle problematiche relative al contrasto del fenomeno della pirateria.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1248/9/3 e 4, che impegna il Governo a destinare una parte delle risorse risparmiate per la missione militare in Afghanistan a interventi di cooperazione civile; l'ordine del giorno G/1248/10/3 e 4, che impegna il Governo a sopprimere la norma che regola l'imbarco di militari a bordo di navi civili in funzione anti-pirateria; l'ordine del giorno G/1248/12/3 e 4 che impegna il Governo a porre in essere azioni diplomatiche per favorire il soccorso internazionale delle popolazioni civili della Repubblica Centrafricana; l'ordine del giorno G/1248/14/3 e 4, che impegna il Governo ad assumere iniziative a favore della riunificazione di Cipro e l'ordine del giorno G/1248/16/3 e 4, che impegna il Governo ad assumere ogni opportuna azione di sostegno alla popolazione egiziana.

Auspica inoltre che la presenza italiana possa essere diversamente orientata nelle diverse aree geografiche, rafforzando in particolare l'impegno nei confronti dell'Africa, anche grazie a una riduzione delle risorse destinate all'Asia, in particolare all'Afghanistan, e all'Europa, in considerazione del miglioramento della situazione nell'area dei Balcani.

Il senatore COTTI (*M5S*) illustra gli ordini del giorno G/1248/6/3 e 4, dando lettura degli impegni al Governo da esso recati, e G/1248/7/3 e 4, ponendo l'accento sull'opportunità di valorizzare l'impiego dei Corpi civili di pace.

Il sottosegretario ALFANO accoglie l'ordine del giorno G/1248/1/3 e 4 che, pertanto, non viene posto in votazione.

Interviene il senatore DIVINA (*LN-Aut*), osservando che l'impegno al Governo contenuto nell'ordine del giorno in questione appare contraddittorio con la linea politica precedentemente tenuta dalle forze politiche di sinistra, che, ai fini di una costante verifica parlamentare, sottolineavano la necessità di una proroga della partecipazione alle missioni internazionali di tipo semestrale.

Replica il senatore PEGORER (PD), invitando a non focalizzare il dibattito politico su argomentazioni strumentali ed osservando che la proroga annuale si giustifica anche alla luce del fatto che, ad oggi, il Governo è tenuto a riferire costantemente al Parlamento sugli sviluppi delle operazioni internazionali.

Il sottosegretario ALFANO osserva quindi che l'ordine del giorno G/1248/2/3 e 4 potrebbe essere accolto dal Governo a patto che l'impegno venga riformulato sopprimendo la parola «gli» ed aggiungendo, dopo la parola «eventuali» la parola «ingiustificati».

Con riferimento all'ordine del giorno G/1248/3/3 e 4, subordina il parere favorevole all'inserimento, dopo le parole «- articolo 3, commi da 1,» della parola «alinea,», alla sostituzione delle parole «il comma 2 dell'articolo 1» con le parole «il comma 2 dell'articolo 5», ed alla riformulazione dell'impegno al Governo nel modo seguente: «a porre in essere ogni opportuna azione, anche per tramite di iniziative legislative *ad hoc*, volte a verificare l'eventuale sussistenza delle questioni sollevate in premessa, e, se del caso, intervenire nel contesto dei lavori di predisposizione della cosiddetta legge quadro, attualmente all'esame della Camera dei deputati.»

Dopo essersi pronunciato in senso contrario sull'ordine del giorno G/1248/4/3 e 4, passa quindi all'esame dell'ordine del giorno G/1248/5/3 e 4, rilevando che l'orientamento del Governo potrebbe essere favorevole a patto che i presentatori accolgano le seguenti riformulazioni: nei considerata, dopo le parole «622 unità», aggiungere le seguenti: «che corrisponde (come in tutti i casi di missioni navali) alla somma delle unità impiegate, indipendentemente dal periodo di impiego, così determinata: 236 unità per 7 giorni; 6 unità per 181 giorni; 380 unità per 144 giorni; la cui consistenza numerica, nell'arco dei sei mesi di vigenza del provvedimento di proroga, è pari a 357 unità, per rendere omogeneo il dato in parola rispetto ai dati numerici riportati con riguardo alle altre missioni internazionali»; sopprimere, successivamente, le parole che vanno da «nel precedente decreto-legge di rifinanziamento» a «nella decretazione del 2013»; sopprimere le parole che vanno da «per ovvie ragioni» a «e quindi la punibilità»; negli impegni al Governo, dopo le parole «di cui sopra», aggiungere le seguenti: «, nell'ambito delle informazioni fornite al Parlamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»; sopprimere, successivamente, le parole che vanno da «a chiarire» sino a «essere rifinanziate».

Il vice ministro PISTELLI esprime quindi parere contrario sugli ordini del giorno G/1248/6/3 e 4, G/1248/7/3 e 4, G/1248/9/3 e 4, G/1248/10/3 e 4, G/1248/13/3 e 4, G/1248/15/3 e 4 e G/1248/17/3 e 4.

Con riferimento, quindi, ai restanti ordini del giorno, osserva che l'orientamento del Governo potrebbe essere favorevole qualora i presentatori fossero disponibili ad accogliere le seguenti riformulazioni: nell'ordine del

giorno G/1248/8/3 e 4, sopprimere, nei considerata, la parola «civilissime» e le parole che vanno da «considerato che: il popolo ucraino» a «la propria nazione» e –nell’impegno al Governo- le parole che vanno da «ed infine, il consulto» a «popolo medesimo.»; nell’impegno al Governo dell’ordine del giorno G/1248/11/3 e 4, sopprimere le parole «nel senso di prevedere che nessun militare venga più impiegato per fini espressamente volti alla sicurezza privata.»; nell’impegno contenuto nell’ordine del giorno G/1248/12/3 e 4, sopprimere le parole che vanno da «ed evitando così» sino alla fine del periodo; nell’ordine del giorno G/1248/14/3 e 4, l’impegno al Governo sia sostituito dal seguente: «a continuare a sostenere l’iniziativa delle Nazioni Unite promossa anche in seno all’Unione europea –a partire dal semestre di presidenza italiana- volta a favorire la riunificazione di Cipro ed il conseguente ritiro del personale militare oggi impiegato dall’UNIFICYP.».

Esprime, da ultimo, parere favorevole sull’ordine del giorno G/1248/16/3 e 4, dichiarando di accoglierlo a nome del Governo.

I senatori TONINI (*PD*) e PEGORER (*PD*) riformulano l’ordine del giorno G/1248/2/3 e 4 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo (G/1248/2/3 e 4 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il senatore BATTISTA (*M5S*) dichiara quindi di accettare le riformulazioni proposte dal sottosegretario Alfano sugli ordini del giorno G/1248/3/3 e 4 e G/1248/5/3 e 4, presentando contestualmente gli ordini del giorno G/1248/3/3 e 4 (testo 2) e G/1248/5/3 e 4 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Gli ordini del giorno G/1248/2/3 e 4 (testo 2) e G/1248/3/3 e 4 (testo 2) vengono quindi accolti dal Governo e, conseguentemente, non posti in votazione.

Preso atto dell’avviso contrario del Governo, il senatore BATTISTA (*M5S*) insiste a che l’ordine del giorno G/1248/4/3 e 4 venga posto ai voti.

Previa verifica del numero legale, l’ordine del giorno G/1248/4/3 e 4 viene respinto dalle Commissioni riunite.

È successivamente accolto dal Governo – e, quindi, non posto in votazione – l’ordine del giorno G/1248/5/3 e 4 (testo 2), mentre, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore COTTI (*M5S*), risulta respinto l’ordine del giorno G/1248/6/3 e 4.

In ragione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il presidente LATORRE rinvia quindi il seguito dell’esame a prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente LATORRE informa le Commissioni riunite che è appena pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge e su numerosi emendamenti.

Apprezzate le circostanze propone, quindi, di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana prevista per le ore 14.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

ordini del giorno

G/1248/1/3 e 4

PEGORER, TONINI

Il Senato,

premesso che

l'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisce un elemento essenziale dell'azione internazionale del nostro Paese;

la nostra partecipazione alle missioni internazionali si è da sempre evidenziata sia per il consistente coinvolgimento di uomini e donne delle nostre Forze armate, sia per l'alto livello del lavoro svolto sul campo anche in aree a rischio, anche con l'assunzione di significative responsabilità di comando;

con tale contributo il nostro Paese ha inteso assumere una significativa responsabilità sulla scena internazionale;

al fine di mantenere tale ruolo, è necessario garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree di crisi o in transizione, assicurando sostegno politico alle missioni internazionali e le adeguate risorse finanziarie, necessarie a mantenere l'efficienza dell'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero, garantendo allo stesso tempo il massimo della sicurezza ai nostri soldati;

negli ultimi anni, le modalità di finanziamento delle missioni hanno visto diminuire stabilità e certezza che erano stata assicurate a partire dall'istituzione dell'apposito Fondo missioni nel 2003, variando sensibilmente il periodo di copertura finanziaria delle missioni stesse, (da sei mesi, a un anno, a nove mesi e, infine, a tre mesi nel secondo decreto 2013);

tale provvisorietà dei finanziamenti ha evidenti ricadute negative consistenti nella apparente dipendenza degli impegni internazionali dell'Italia dalle eventuali valutazioni congiunturali del Ministro dell'economia e nella possibile conseguente riduzione dell'affidabilità e della credibilità italiana presso i *partner* internazionali circa la continuità del suo impegno nelle aree di crisi, con l'ulteriore effetto di ridimensionare il nostro ruolo politico internazionale;

impegna il Governo:

ad assicurare continuità e certezza alla partecipazione italiana alle missioni internazionali attraverso un finanziamento che abbia copertura almeno annuale.

G/1248/2/3 e 4 (testo 2)

TONINI, PEGORER

Il Senato,

premesso che:

in coerenza con quanto previsto dal precedente decreto di proroga delle missioni n. 114, del 10 ottobre 2013, l'articolo 5 del decreto in esame ridetermina la misura dell'indennità di missione applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali, ai sensi degli articoli 3, comma 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dell'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre n. 197;

detta disposizione appare evidentemente finalizzata ad ovviare a incongruenze e disallineamenti verificatisi nella concreta determinazione delle indennità;

rilevata la possibile ulteriore permanenza di squilibri o diversità di trattamento nell'articolato sistema di indennità previste per il personale impegnato nelle missioni internazionali, ancorché operante nello stesso teatro di attività,

impegna il Governo:

a verificare, in linea con le finalità di cui alle citate disposizioni, la necessità di ulteriori interventi e, nel caso, ad attuare le opportune iniziative finalizzate a risolvere eventuali ingiustificati squilibri di trattamento per le indennità di missione del personale militare impiegato a vario titolo negli stessi teatri operativi, secondo criteri di equità e nel pieno rispetto delle responsabilità operative e di grado.

G/1248/2/3 e 4

TONINI, PEGORER

Il Senato,

premesso che:

in coerenza con quanto previsto dal precedente decreto di proroga delle missioni n. 114, del 10 ottobre 2013, l'articolo 5 del decreto in

esame ridetermina la misura dell'indennità di missione applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali, ai sensi degli articoli 3, comma 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dell'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre n. 197;

detta disposizione appare evidentemente finalizzata ad ovviare a incongruenze e disallineamenti verificati si nella concreta determinazione delle indennità;

rilevata la possibile ulteriore permanenza di squilibri o diversità di trattamento nell'articolato sistema di indennità previste per il personale impegnato nelle missioni internazionali, ancorchè operante nello stesso teatro di attività,

impegna il Governo:

a verificare, in linea con le finalità di cui alle citate disposizioni, la necessità di ulteriori interventi e, nel caso, ad attuare, le opportune iniziative finalizzate a risolvere gli eventuali squilibri di trattamento per le indennità di missione del personale militare impiegato a vario titolo negli stessi teatri operativi, secondo criteri di equità e nel pieno rispetto delle responsabilità operative e di grado.

G/1248/3/3 e 4 (testo 2)

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento;

a tal fine, il comma 1 dispone che vengano applicate le disposizioni dettate da:

– articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108;

– articolo 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152;

il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto-legge in esame, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

a) 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

b) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

in entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003;

considerato che:

per il personale che partecipa a talune specifiche missioni (anche ISAF) il comma 3 dell'articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003;

in riferimento al comma 3 occorre segnalare che le missioni indicate nell'elenco, quali soggette ad una base di calcolo differente da quella citata, sono numerose;

in particolare la lettera a) del summenzionato comma 3, dispone che nell'ambito delle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, il personale distaccato a Tampa (Florida, Stati Uniti) percepisce la stessa diaria di quello destinato al servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat. Allo stesso modo, la lettera e) del medesimo comma, prevede che nell'ambito della missione EUBAM *Libya*, il personale impiegato a Malta riceva la stessa diaria prevista con riferimento al personale distaccato in Libia, pur trovandosi ad operare in contesti profondamente diversi;

il comma 4, analogamente alla disposizioni di cui al comma precedente, introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni *Active Endeavour* nel Mediterraneo, *Atalanta* dell'Unione europea e *Ocean Shield* della NATO allargando le coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all'articolo 5 del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali n. 107 del 2011;

considerato inoltre che:

al riguardo delle indennità del personale che partecipa alle missioni internazionali -come peraltro segnalato dal senatore Tonini nella seduta di incardinamento del provvedimento di che trattasi nelle commissioni competenti, nonché come attenzionato da diversi senatori- risulterebbero delle significative differenze tra il trattamento economico del personale appartenente al Ministero degli affari esteri e di quello della difesa;

tra le tante disposizioni a cui si rinvia tramite l'articolo in commento, vi sono norme la cui attuazione è oggettivamente troppo complessa, quando non troppo particolaristica ed escludente di talune categorie di personale;

nel dettaglio -e come citato dalla nota del Servizio studi del Senato alla pagina 40- ai sensi del regio decreto n. 1345 del 1926 «ai militari che prestano servizio di volo in aeronautica ... dichiarati permanentemente ina-

bili ... è concesso un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura in cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo»;

sempre la citata nota di commento, riporta analogo disposizione relativa ai «casi di infermità contratta in servizio», citando il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 93. Detto decreto prevede una tutela per il personale in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire causa di inabilità, possa essere trattato alle armi con rafferme annuali, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della causa di servizio. Il periodo di ricovero ... fino alla completa guarigione ... non è computato nell'aspettativa ..»;

ritenuto che:

le disposizioni richiamate nell'articolo in commento nonché nelle premesse e nei considerata del presente atto d'indirizzo, siano datate, numerose, troppo spesso derogatorie nella loro interoperabilità;

impegna il Governo a porre in essere ogni opportuna azione, anche per tramite di iniziative legislative *ad hoc*, volte a verificare l'eventuale sussistenza delle questioni sollevate in premessa e, se del caso, intervenire nel contesto dei lavori di predisposizione della cosiddetta legge quadro, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

G/1248/3/3 e 4

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA, BIGNAMI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento;

a tal fine, il comma 1 dispone che vengano applicate le disposizioni dettate da:

- articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108;
- articolo 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto-legge in esame, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da

corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

a) 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

b) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

in entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003;

considerato che:

per il personale che partecipa a talune specifiche missioni (anche ISAF) il comma 3 dell'articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003;

in riferimento al comma 3 occorre segnalare che le missioni indicate nell'elenco, quali soggette ad una base di calcolo differente da quella citata, sono numerose;

in particolare la lettera a) del summenzionato comma 3, dispone che nell'ambito delle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, il personale distaccato a Tampa (Florida, Stati Uniti) percepisce la stessa diaria di quello destinato al servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat. Allo stesso modo, la lettera e) del medesimo comma, prevede che nell'ambito della missione EUBAM *Libya*, il personale impiegato a Malta riceva la stessa diaria prevista con riferimento al personale distaccato in Libia, pur trovandosi ad operare in contesti profondamente diversi;

il comma 4, analogamente alla disposizioni di cui al comma precedente, introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni *Active Endeavour* nel Mediterraneo, *Atalanta* dell'Unione europea e *Ocean Shield* della NATO allargò delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all'articolo 5 del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali n. 107 del 2011;

considerato inoltre che:

al riguardo delle indennità del personale che partecipa alle missioni internazionali -come peraltro segnalato dal senatore Tonini nella seduta di incardinamento del provvedimento di che trattasi nelle commissioni competenti, nonché come attenzionato da diversi senatori- risulterebbero delle significative differenze tra il trattamento economico del personale appartenente al Ministero degli affari esteri e di quello della difesa;

tra le tante disposizioni a cui si rinvia tramite l'articolo in commento, vi sono norme la cui attuazione è oggettivamente troppo com-

plessa, quando non troppo particolaristica ed escludente di talune categorie di personale;

nel dettaglio –e come citato dalla nota del Servizio studi del Senato alla pagina 40– ai sensi del regio decreto n. 1345 del 1926 «ai militari che prestano servizio di volo in aeronautica ... dichiarati permanentemente inabili ... è concesso un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura in cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo»;

sempre la citata nota di commento, riporta analoga disposizione relativa ai «casi di infermità contratta in servizio», citando il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 93. Detto decreto prevede una tutela per il personale in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire causa di inabilità, possa essere trattato alle armi con rafferme annuali, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della causa di servizio. Il periodo di ricovero ... fino alla completa guarigione ... non è computato nell'aspettativa ...»;

ritenuto che:

le disposizioni richiamate nell'articolo in commento nonché nelle premesse e nei considerata del presente atto d'indirizzo, siano datate, numerose, troppo spesso derogatorie nella loro interoperabilità;

impegna il Governo a porre in essere ogni opportuna azione, anche per tramite di iniziative legislative *ad hoc*, volte a:

a) semplificare le disposizioni relative al trattamento economico, percepite a qualunque titolo, da chiunque partecipi alle missioni internazionali di pace, prevedendo, a parità di funzioni svolte, un livellamento alle retribuzioni più basse, al fine di far cessare la disparità di trattamento economico tra, ad esempio, appartenenti a differenti dicasteri;

b) porre in atto una revisione organica e globale dei criteri di fissazione delle diarie del personale coinvolto in missioni internazionali, con il duplice obiettivo di contenimento della spesa pubblica e superamento delle numerose situazioni disfunzionali e di non perfetta equità;

c) verificare la corretta applicazione delle norme già vigenti, nonché attivarsi per la loro eventuale modificazione, soprattutto in riferimento ai soggetti –qualunque sia il loro *status* (militari o civili) ed il loro inquadramento gerarchico– che hanno contratto patologie invalidanti nel corso delle missioni operative, non solo in territorio internazionale – per i quali, come risulta ai sotto scrittori del presente atto d'indirizzo, non solo non sono state garantite le opportune cure sino alla guarigione, ma l'amministrazione di riferimento non ha ancora riconosciuto la responsabilità della contrazione della patologia ed i conseguenti risarcimenti.

G/1248/4/3 e 4

BATTISTA, BIGNAMI

Il Senato,

premessi che:

la questione delle componenti vaccini somministrati e la modalità di somministrazione al personale militare, nonché il monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, è stata nella scorsa legislatura materia di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale militare impiegato nelle missioni operative, non solo in territorio internazionale;

nell'ambito dei lavori della Commissione succitata si è ipotizzato che determinate patologie invalidanti, contratte dal personale militare, potessero essere riferite ad una errata somministrazione dei vaccini;

considerato che:

recentemente una sentenza del Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto al ricorrente alla corresponsione dell'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, condannando il Ministero della salute al pagamento in suo favore del relativo trattamento economico;

impegna il Governo a:

verificare la corretta applicazione delle norme vigenti e di attivarsi per la proposta di una loro eventuale modificazione, soprattutto in riferimento ai soggetti -qualunque sia il loro *status* (militare o civili) ed il loro inquadramento gerarchico- che abbiano contratto patologie invalidanti nel corso di missioni operative ovunque esse siano state svolte.

G/1248/5/3 e 4 (testo 2)

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, BIGNAMI

Il Senato,

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 25.124.097 euro, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2014, per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea denominata *Atalanta* e all'operazione della Nato denominata *Ocean Shield* per il contrasto alla pirateria;

la missione *Atalanta* è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, successivamente modificata dalla decisione 2012/17 4/PESC del Consiglio

del 3 marzo 2012, al fine di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste somale;

l'avvio della missione a «lungo termine» Nato denominata *Ocean Shield*, contro la pirateria nel Golfo di Aden e allargo delle coste della Somalia, complementare a quella dell'Unione europea, è stata approvata il 12 giugno 2009 dai Ministri della difesa Nato;

le suddette missioni erano state precedentemente prorogate dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 2013, n. 135;

considerato che:

attualmente il personale impiegato in queste missioni corrisponde a 622 unità che corrisponde (come in tutti i casi di missioni navali) alla somma delle unità impiegate, indipendentemente dal periodo di impiego, così determinata:

- 236 unità per 37 giorni;
- 6 unità per 181 giorni;
- 380 unità per 144 giorni;

la cui consistenza numerica, nell'arco dei sei mesi di vigenza del provvedimento di proroga, è pari a 357 unità, per rendere omogeneo il dato in parola rispetto ai dati numerici riportati con riguardo alle altre missioni internazionali;

considerato inoltre che:

l'articolo 6 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009;

le disposizioni alle quali rinvia l'articolo in commento riguardano principalmente:

- a) l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace;
- b) l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
- c) la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di taluni reati;
- d) i reati commessi dallo straniero;
- e) il contrasto alla pirateria;
- f) l'individuazione della giurisdizione;
- g) la non punibilità del militare;
- h) l'uso legittimo delle armi;
- i) i delitti colposi;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione al fine di fornire al Parlamento ogni utile valutazione di dettaglio circa l'andamento delle missioni di cui sopra, nell'ambito delle informazioni fornite al Parlamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

G/1248/5/3 e 4

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 25.124.097 euro, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2014, per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea denominata *Atalanta* e all'operazione della Nato denominata *Ocean Shield* per il contrasto alla pirateria;

la missione *Atalanta* è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, successivamente modificata dalla decisione 2012/17 4/PESC del Consiglio del 3 marzo 2012, al fine di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste somale;

l'avvio della missione a «lungo termine» Nato denominata *Ocean Shield*, contro la pirateria nel Golfo di Aden e allargò delle coste della Somalia, complementare a quella dell'Unione europea, è stata approvata il 12 giugno 2009 dai Ministri della difesa Nato;

le suddette missioni erano state precedentemente prorogate dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 2013, n. 135;

considerato che:

attualmente il personale impiegato in queste missioni corrisponde a 622 unità;

nel precedente decreto-legge di rifinanziamento le medesime missioni erano state rifinanziate per circa 11,5 milioni di euro per tre mesi con un contingente pari a 247 unità impiegate;

quest'ultimo vertiginoso incremento appariva del tutto ingiustificato considerato che la prima decretazione di finanziamento al decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, aveva stanziato per nove mesi 34 milioni di euro in riferimento a 670 unità;

ponderando infatti il costo complessivo sostenuto, al numero dei mesi ed al personale impiegato, si ottiene un costo mensile per unità impiegate di circa 5.600 euro;

tale calcolo applicato per la seconda decretazione dell'anno 2013 dà come risultato un costo mensile superiore a 15.500 euro per unità;

la decretazione attuale ha previsto l'impiego di un contingente numericamente superiore ed in linea con quanto previsto nella decretazione del 2013,

considerato inoltre che:

l'articolo 6 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009;

le disposizioni alle quali rinvia l'articolo in commento riguardano principalmente:

a) l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace;

b) l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

c) la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di taluni reati;

d) i reati commessi dallo straniero;

e) il contrasto alla pirateria;

f) l'individuazione della giurisdizione;

g) la non punibilità del militare;

h) l'uso legittimo delle armi;

i) i delitti colposi;

per ovvie ragioni di applicabilità delle norme innanzi citate al noto caso di contrasto alla pirateria che vede tuttora coinvolti i fucilieri di Marina italiani in India, si ritiene di dover richiamare il lampante contrasto giuridico tra le tesi sostenute dalle diverse giurisdizioni indiane e le disposizioni –del nostro ordinamento giuridico ma anche applicative di decisioni comunitarie– innanzi richiamate in materia di responsabilità penale,

ritenuto che:

senza infatti scomodare pacifiche tesi della dottrina in materia d'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione, soprattutto per atti cosiddetti *jure imperi*, occorra ricordare che, proprio attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede: la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*): alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi, come riportato nella nota del Servizio Studi del Se-

nato, «opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.»),

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione al fine di fornire al Parlamento ogni utile valutazione di dettaglio circa l'andamento delle missioni di cui sopra, nonché i relativi costi;

a chiarire i recentissimi sviluppi relativi alla vicenda dei due fucilieri di Marina da ormai 23 mesi presi in ostaggio dalle autorità indiane, mentre svolgevano attività pressoché identiche a quelle che, con il presente decreto, intendono essere rifinanziate.

G/1248/6/3 e 4

COTTI, BATTISTA, MUSSINI

Il Senato,

premesso che:

valutata la difficoltà economico-sociale che attraversa il nostro Paese e l'eccessiva pressione fiscale a danno di cittadini e imprese,

impegna il Governo:

a prevedere il graduale disimpegno internazionale dell'Italia da tutte le missioni che la vedono impegnata militarmente e contestualmente ad alimentare, con il risparmio che ne deriverebbe, il Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in particolare per interventi di riduzione dell'Irap che spesso viene pagata dalle imprese anche in presenza di una perdita di esercizio andando ulteriormente ad aggravarla.

G/1248/7/3 e 4

COTTI, MARTON

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito delle alternative agli interventi militari armati, se pur definiti «di Pace» va facendosi strada la possibilità di interventi non armati e non violenti, con la costruzione di corpi civili di pace, detti anche «caschi bianchi». L'Italia e l'Europa hanno già approfondito la fattibilità dell'utilizzo di questo tipo di modello di difesa alternativa a quella armata;

il Corpo Civile di Pace si configura come strumento civile permanente, composto di volontari e professionisti della società civile, finanziato e gestito da un'autorità centrale legittima (nel caso europeo una commissione esecutiva, nel caso nazionale un'agenzia pubblica), con compiti di:

- a) monitoraggio,
- b) interposizione,
- c) *network building*,
- d) *confidence building*,
- e) comunicazione;

a livello europeo già da vari anni il Parlamento europeo ha approvato ordini del giorno e commissionato studi di fattibilità su un Corpo Civile di Pace. Nel 1999 ci fu una raccomandazione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 sulla istituzione di un Corpo Civile di Pace europeo e la risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione europea del 13 dicembre 2001 per l'istituzione di un Corpo Civile di Pace europeo nell'ambito del meccanismo di reazione rapida;

del 2004 è la redazione di due studi di fattibilità, il primo del Parlamento europeo, in gennaio, «*On the European Civil Peace Corps*» e il secondo della Commissione europea del novembre 2005 «*On the Establishment of a European Civil Peace Corp*»;

in Italia, nel 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha nominato un Comitato di consulenza per la Difesa civile non armata e non violenta (rinominato più volte).

nel 2007 ci fu l'adozione del cosiddetto «strumento per la stabilità», funzionale a conferire organicità, effettività ed efficacia agli strumenti di intervento civile dell'Unione europea nei contesti di crisi e di conflitto.

la Commissione europea, ha effettuato nel 2006 uno studio di fattibilità sul Corpo Civile di Pace europeo cui, tuttavia, non ha fatto seguito alcun *follow-up* né alcuna indicazione agli Stati membri;

nell'ambito del Tavolo per i Corpi Civili di Pace istituito nel 2007 ed operativo sino al 2008, con la fine della XV Legislatura, presso il Ministero degli affari esteri sono stati presentati due lavori sperimentali in questa direzione: 1) una ricerca-azione per il monitoraggio delle esperienze sviluppate; 2) azione di educazione alla pace in Italia, fruendo di canali di finanziamento differenziati, afferenti alle erogazioni degli enti locali e ai fondi presso il MAE;

nel giugno 2012 è stato istituito il Tavolo ICP (Interventi Civili di Pace), sia attraverso il programma di costruzione di Corpi Civili di Pace in Kosovo sviluppato nell'ambito di IPRI – Rete CCP (2011-2012);

il Corpo Civile di Pace resta definito come un contingente civile composto da personale civile non armato impegnato in contesti di conflitto, con un mandato che dipende sia dai livelli di *escalation* della violenza, sia dal compito attinente al contesto di destinazione.

impegna il Governo:

a riattivare il Tavolo per i Corpi Civili di Pace istituito nel 2007 ed operativo sino al 2008, presso il Ministero degli affari esteri, ricorrendo a fondi risparmiati dagli interventi militari all'estero del 2013.

G/1248/8/3 e 4

DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA, BATTISTA, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

solo pochi giorni or sono, civilissime manifestazioni democratiche, poste in essere da cittadini che dimostravano con il Governo ucraino, sono state duramente represses dalla polizia di Kiev, provocando ben decine di morti, molti feriti e centinaia di fermati;

considerato che:

negli ultimi mesi il Presidente ucraino Yanukovich ha fatto approvare una serie di leggi liberticide, le quali prevedono il carcere per chiunque abbia partecipato a manifestazioni pacifiche «commettendo crimini come l'erigere tende o proteggersi la testa con caschi di bicicletta», nonché limitano duramente la libertà di informazione;

considerato che:

il popolo ucraino sia ostaggio di una classe dirigente che ha scelto di riportare il paese sotto la completa influenza russa, come la vicina e dittatoriale Bielorussia, contro la volontà della stragrande maggioranza dei cittadini ucraini, fermamente indirizzata ad un futuro di stampo prettamente europeo e democratico per la propria nazione;

ritenuto che:

sia inaccettabile quanto stia accadendo ai cittadini ucraini e che il nostro Paese, nonché l'Unione europea debbano prendere immediati provvedimenti per soffocare sul nascere ogni tipo di deriva autoritaria da parte del governo ucraino:

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione -sia in sede internazionale- che comunitaria- volta a far fermare le violenze in territorio ucraino, nonché a garantire il rispetto pieno dei diritti umani, il ripristino di un regime democratico di fatto ed, infine, il consulto della popolazione Ucraina con un *referendum* che preveda la libertà di auto determinarsi del popolo medesimo.

G/1248/9/3 e 4

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI, BIGNAMI

Il Senato,

premessi che:

in Afghanistan l'accesso all'acqua potabile e all'elettricità resta ancora privilegio di pochi (un bambino su cinque continua a morire prima del compimento del quinto anno di età), specie nelle campagne, ancora a livelli minimi e la possibilità di accedere a servizi di sanità pubblica, in un Paese che si sta pericolosamente avviando verso la privatizzazione del servizio e che il rapporto sullo sviluppo umano dell'ONU ha classificato al 147° posto tra i paesi con le *performances* peggiori;

meno del 15 per cento delle donne afgane sono alfabetizzate, mentre l'87 per cento fra loro è oggetto di diversi tipi di abuso (matrimoni combinati, violenza sessuale eccetera) tra le pareti domestiche;

mediamente, il 90 per cento delle risorse destinate agli aiuti è andato a sostenere l'intervento militare e solo il 10 per cento, e per l'Italia ancora meno, è stato impiegato in progetti di cooperazione civile;

di questa somma, inoltre, oltre un terzo è stato speso per garantire la «sicurezza» al progetto stesso;

nonostante le decine di miliardi di dollari di aiuti versati dalla comunità internazionale dal 2001 a oggi, le condizioni di vita della popolazione afgana sono peggiorate rispetto all'inizio della guerra: la povertà assoluta è salita dal 23 al 36 per cento della popolazione, l'aspettativa di vita è scesa da 46 a 44 anni (in Italia, per fare un confronto, è di 81 anni), la mortalità infantile è aumentata dal 147 al 149 per mille (nel nostro Paese è al 3 per mille), il tasso di alfabetizzazione è sceso dal 31 al 28 per cento (mentre in Italia è del 98 per cento);

l'economia afgana, basata quasi esclusivamente sulla produzione di oppio ed eroina, non sarà mai autonoma, perché dipendente dagli aiuti internazionali, gran parte dei quali torna indietro ai Paesi donatori sotto altre forme o ai governanti e funzionari corrotti. Ed è proprio la corruzione che domina anche le forze di polizia locali a oggi ancora incapaci e inadeguate a garantire la sicurezza; altresì, le associazioni e le organizzazioni internazionali lanciano la forte preoccupazione circa il rischio che il completamento del ritiro delle forze militari si trasformi in un totale abbandono del Paese;

le risorse per cooperazione allo sviluppo gestite dal Ministero degli affari esteri hanno conosciuto negli ultimi anni dimezzamenti tali da pregiudicare efficacia e qualità degli interventi previsti dalla legge n. 49 del 1987, facendo registrare solo dal 2012 una inversione di tendenza con un incremento, ancorché insufficiente, del fondo;

il presente provvedimento dispone risorse per la cooperazione allo sviluppo che non possono essere considerate sufficienti, considerato che questo settore merita più coraggio nelle azioni perché è l'unico modo

per favorire il reale rilancio dei paesi occupati e perché questo deve essere il fine ultimo delle nostre missioni internazionali,

impegna il Governo:

a stanziare, a partire dall'inizio del ritiro del contingente italiano in Afghanistan, per ogni euro risparmiato per le spese della missione militare, 30 centesimi per interventi di cooperazione civile, ovvero a trasferire a partire dal 30 giugno 2014 il 30 per cento di quanto risparmiato nella spesa militare a investimenti di cooperazione civile.

G/1248/10/3 e 4

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

in attuazione di una risoluzione della Commissione Difesa del Senato (*Doc. XXIV n. 24 del 2011*), previa indagine conoscitiva sul possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della pirateria in acque internazionali, veniva sostanzialmente richiesta l'adozione di un provvedimento che configurasse la possibilità di impiegare a bordo delle navi battenti bandiera italiana *team* armati della Marina militare, il cui derivante onere finanziario fosse a totale carico degli armatori che ne avessero fatto richiesta;

sempre nell'ambito del medesimo provvedimento, si auspicava una disciplina normativa che autorizzasse comunque l'armatore –qualora lo volesse o lo preferisse– ad avvalersi di servizi di sicurezza privata a bordo delle proprie imbarcazioni, finalizzati alla deterrenza e autodifesa di fronte alla minaccia piratesca;

in tal senso, veniva inserita all'interno del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 («Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. Misure urgenti antipirateria»), una specifica norma (l'articolo 5) che prevede l'imbarco sui mercantili in transito per il Golfo di Aden di appositi Nuclei Militari di Protezione (NMP), squadre delle Forze armate dislocate a Gibuti e quindi ospitate sulle navi, dischiudendo di fatto la via all'impiego anche di guardie giurate dipendenti dalle società di sicurezza privata;

tale assetto ha costituito certamente un passo in avanti, tuttavia ancora insufficiente, per assicurare un'adeguata protezione alla totalità del naviglio mercantile a rischio ma il recente, controverso caso dei due militari italiani, attualmente ancora in attesa di processo in India, ha evidenziato problemi di una certa rilevanza soprattutto in materia di catena di

comando, come ampiamente sottolineato da tutte le forze politiche nel corso della informativa del Governo su tale vicenda;

impegna il Governo:

a prevedere, a partire dal prossimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, l'inserimento di una specifica norma soppressiva dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

G/1248/11/3 e 4

BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

al comma 4 dell'articolo 5 del presente decreto-legge è previsto che anche al personale di cui all'articolo 5 (utilizzo di Nuclei Militari di Protezione – NMP), del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (cosiddetto Pro-roroga missioni) venga ancora corrisposto un rimborso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario;

l'Italia è l'unico paese europeo che imbarca militari sui mercantili, ancorché a protezione di quelli battenti bandiera italiana che transitano in acque a rischio pirateria, come Somalia, Golfo di Aden, Mar Rosso, Mar Arabico, Oceano Indiano e Oman;

fino al 2010 nessuna nave battente bandiera italiana poteva usufruire di *task force* armate a bordo, ma con l'introduzione della citata norma veniva, appunto, previsto l'imbarco sui mercantili di appositi NMP (tutti composti da membri del Reggimento San Marco, l'unità di fanteria in forza alla Marina militare italiana), dischiudendo di fatto la via all'impiego anche di guardie giurate (cosiddetti *Contractors*) dipendenti dalle società di sicurezza privata; tali disposizioni sono diventate operative solo in seguito alla firma di un protocollo d'intesa tra l'allora ministro della difesa, Ignazio La Russa, e Confitarma, la Confederazione italiana armatori, ovvero la principale associazione di categoria dell'industria italiana della navigazione che raggruppa le imprese e gruppi armatoriali italiani presenti nel settore del trasporto merci e passeggeri, delle crociere e dei servizi ausiliari del traffico;

in molti altri paesi dell'Unione europea, tuttavia, a bordo delle imbarcazioni vigila personale di sicurezza privato e non militari addestrati specificatamente per svolgere compiti di sicurezza in mare. In Germania, ad esempio, la richiesta di *team* militari per la sicurezza a bordo di navi non è mai stata approvata. Ma l'adozione di personale di vigilanza da

parte dei mercantili non è vietata né dalle leggi generali, né dal codice penale,

impegna il Governo:

a rivedere la normativa di cui alla premessa e il protocollo d'intesa con la Confitarma siglato nel 2011 nel senso di prevedere che nessun militare venga più impiegato per fini espressamente volti alla sicurezza privata.

G/1248/12/3 e 4

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

la Repubblica Centrafricana è scossa da violenze e razzie di estrema brutalità dal 24 marzo scorso, da quando il regime del presidente François Bozizé è stato rovesciato dalle milizie della coalizione ribelle Seleka guidata da Michel Djotodia;

uno dei primi atti del Presidente è stato l'ufficiale scioglimento delle milizie, promuovendone però i comandanti ai vertici dell'esercito;

a seguito dello scioglimento ex miliziani Seleka, non assorbiti all'interno della compagine ufficiale dell'esercito, continuano a seminare il terrore nel paese;

i ribelli che si opponevano al governo di Bozizé, tra cui movimenti annati provenienti in prevalenza dal Nordest della Repubblica Centrafricana, hanno ripreso le armi perché ritenevano fosse stato disatteso l'accordo di pace che imponeva, fra l'altro, la liberazione dei detenuti politici, l'integrazione dei guerriglieri nell'esercito regolare e la fine del sostegno militare di Sudafrica e Uganda all'esecutivo in carica;

considerata la grande instabilità dell'intera regione il ministro della difesa francese Jean- Yves Le Drian, come riportato da «*Le Monde*» il 3 dicembre 2013, ha annunciato l'avvio della settima operazione militare in Francia;

considerato che:

in numerosi articoli di stampa viene pressoché quotidianamente ricordato come l'accesso alle cure per la popolazione sia sempre più difficile e che le malattie sessualmente trasmesse, i casi di malaria e le malattie epidemiche sono drasticamente aumentate;

il *team* di *Emergency* operante nella Repubblica Centrafricana, in un comunicato pubblicato recentemente sul sito della Ong, ha denunciato l'arrivo, presso il *Complexe pédiatrique* di Bangui, di bambini di etnia Peuls, nomadi musulmani che vivono a una novantina di chilometri da Bangui, feriti a colpi di machete;

considerato inoltre che:

l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in titolo, prevede che il Ministro degli Affari esteri possa, con proprio decreto, destinare risorse ad iniziative in altre aree di crisi, limitrofe rispetto a quelle già indicate nel medesimo comma;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione diplomatica al fine di permettere un soccorso internazionale delle popolazioni civili della Repubblica Centro Africana, dando seguito alle determinazioni in tal senso degli organismi internazionali cui l'Italia appartiene ed evitando così che l'ennesima situazione di instabilità politica nel continente africano si trasformi nel pretesto, per taluni attori della scena internazionale, per mettere in atto una politica prettamente interventista e militari sta in solitaria.

G/1248/13/3 e 4

BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

al comma 6 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, prevedendo un contingente di 547 unità;

la precedente decretazione di rifinanziamento aveva stanziato, per la medesima missione, 5 milioni di euro per un contingente di 347 unità;

considerato che:

l'operazione *Active Endeavour* è un'operazione militare navale della NATO nel Mediterraneo per prevenire movimenti di terroristi o traffico di armi di distruzione di massa ed in generale per la sicurezza della navigazione;

ritenuto che:

pur riconoscendo l'importanza di operazioni di tal genere, essendo la stessa iniziata nel lontano 2001, si provveda periodicamente al rifinanziamento della nostra partecipazione intendendo lo come un atto dovuto e senza preoccuparsi delle puntuali modalità di svolgimento della missione stessa;

pur non essendo intervenuti nell'ultimo mese – tempo intercorrente tra la conversione in legge della penultima decretazione in materia e quella in commento – fatti nuovi tali da dover giustificare un così considerevole aumento del contingente italiano che partecipa a detta missione;

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento, entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo, un dettaglio del complesso dei finanziamenti stanziati dal nostro Paese per la missione *Active Endeavour*, nonché un prospetto delle operazioni svolte e dei risultati concreti raggiunti.

G/1248/14/3 e 4

MUSSINI, ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame proroga la partecipazione del personale militare italiano alla missione UNFICYP delle Nazioni Unite a Cipro con l'impiego di quattro unità; la missione UNFICYP, che data ormai dal 1964, non è servita ad impedire l'invasione turca di Cipro ed ha, in questa fase, un ruolo marginale nei processi di riunificazione dell'isola;

la vicenda di Cipro e della sua riunificazione deve essere posta tra i punti principali dell'agenda dell'Unione europea e delle Nazioni Unite attraverso l'adozione di un piano che consenta il ritiro del contingente internazionale e di tutte le truppe straniere dall'isola,

impegna il Governo:

ad assumere una decisa iniziativa nei confronti delle Nazioni Unite e in seno all'Unione europea – a partire dal semestre di presidenza italiana – per arrivare al più presto ad un piano di riunificazione di Cipro e al contestuale ritiro del personale militare oggi impegnato nell'UNFICYP.

G/1248/15/3 e 4

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

i primi 3 commi dell'articolo in titolo riguardano le missioni che si svolgono in Libia;

il comma 1 autorizza la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)*, e dell'impiego di personale militare in attività

di assistenza, supporto e formazione in Libia, prevedendo un contingente di 100 unità;

il comma 2 autorizza la spesa di euro 132.380 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, prevedendo un contingente di 3 unità;

il comma 3 autorizza la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica,

considerato che:

a differenza delle missioni finanziate ai primi due commi, la missione di cui al comma 3 sembrerebbe non avere il cappello internazionale di cui alla decisione PESC citata al comma precedente. Al contrario, dal tenore letterale della disposizione, essa sarebbe disposta quale attuazione di accordo di cooperazione tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità,

ritenuto che:

il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7 sia un trattato –concluso dall’allora Presidente Berlusconi con un folle criminale di guerra e genocida come il Colonnello Gheddafi– la cui efficacia vada sospesa, anche denunciando la non esecutività dello stesso da parte italiana, al fine di tutelare le risorse finanziarie garantite dall’Italia, nonché terminare la condizione di sfruttamento dei paesi occidentali nei confronti del già martoriato popolo libico;

impegna il Governo:

a chiarire quale sia la situazione di attuazione del citato trattato di amicizia, già più volte in passato dichiarato congelato dal governo italiano;

a prevedere ogni opportuna azione al fine di poter continuare l’azione di addestramento di cui al comma 3 del presente articolo nel novero delle azioni previste dai precedenti commi 1 e 2, attuanti la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, escludendo così chiaramente la partecipazione del contingente citato in attuazione di accordi internazionali tra i due paesi;

a rappresentare esaustivamente, entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto d’indirizzo, la situazione relativa circa la vigenza del innanzi citato trattato d’amicizia, al fine di adoperarsi al più presto per la denuncia dello stesso da parte italiana.

G/1248/16/3 e 4

ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI

Il Senato,

premessi che:

l'instabilità dell'area mediterranea va progressivamente aumentando ed è caratterizzata da numerosi episodi di violenza, come il colpo di stato in Egitto con la fine della presidenza Morsi decretata dai militari o l'auto-implosione della Siria in una guerra civile fratricida;

la memoria dell'euforia legata ai primi passi della cosiddetta «Primavera Araba» sembra ormai essere uno sbiadito ricordo. Molte speranze, più per entusiasmo che per concretezza di fatti, nate con i movimenti di sommosse popolari che hanno scosso il Mediterraneo sono andate deluse;

a livello europeo, tutte le maggiori istituzioni dell'Unione hanno manifestato l'intenzione di muoversi nella direzione di uno sforzo politico-diplomatico congiunto di ampio respiro;

il 21 agosto 2013 a Bruxelles ha avuto luogo la riunione di emergenza dei Ministri degli Esteri dell'UE a guida di Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

in tale contesto è stata ribadita la necessità di porre fine alla violenza ed assicurare dignità, giustizia sociale, sicurezza e pieno rispetto dei diritti umani al popolo egiziano;

considerato che:

la situazione in Egitto continua tuttavia a destare seri timori a livello internazionale, dal momento che pare inarrestabile la spirale di sanguinosi scontri fra i principali attori in campo, ovvero l'Esercito, i Fratelli Mussulmani e non ben identificati gruppi di terroristi di matrice islamica, sempre più organizzati e determinati;

lo scorso 14 gennaio il Governo provvisorio ha indetto nuove elezioni al fine di confermare o respingere la nuova Costituzione;

la nuova carta fondamentale non dirime alcune questioni fondamentali riguardanti aspetti giuridicamente imprescindibili, come rispetto dei diritti umani, solo formalmente garantiti dal testo e sembra lasciare irrisolte molte importanti questioni istituzionali;

il 25 gennaio scorso, in occasione del terzo anniversario della rivolta che determinò la fine del regime dell'allora Presidente Hosni Mubarak, sono esplosi ben quattro ordigni nel pieno centro della capitale egiziana, che hanno provato la morte di decine di civili;

l'attentato è stato rivendicato da un'organizzazione terroristica affiliata ad al-Qaida: i Campioni di Gerusalemme, la stessa organizzazione che, il mese scorso, aveva attaccato la stazione di polizia di Mansoura provocando la morte di 16 agenti di polizia.

considerato altresì che:

con la Dichiarazione finale della Conferenza ministeriale euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995, l'«Unione europea istituisce un contesto di cooperazione multi laterale con i seguenti paesi del bacino mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità palestinese;

tale partenariato rappresenta una nuova fase nelle relazioni di tali paesi, affrontando per la prima volta gli aspetti economici, sociali, umani, culturali e le questioni di sicurezza comune;

il primo obiettivo del partenariato mira a favorire la nascita di uno spazio comune di pace e di stabilità del Mediterraneo. Tale obiettivo che deve essere raggiunto grazie al dialogo politico multilaterale, a complemento dei dialoghi bilaterali previsti ai sensi degli accordi euromediterranei di associazione;

tra i principali obblighi derivanti dall'adesione al partenariato si ricordano in particolare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della democrazia, riconoscendo il diritto di ciascun partecipante di scegliere e sviluppare liberamente il suo sistema politico, socioculturale, economico e giudiziario, la lotta al terrorismo, criminalità organizzata e traffico di droga, nonché la promozione della sicurezza regionale, eliminazione delle armi di distruzione di massa e l'adesione ai regimi di non proliferazione nucleare sia internazionali che regionali;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione diplomatica al fine di permettere un sostegno concreto alla popolazione egiziana e lo sviluppo di un concreto processo di democratizzazione del paese, dando seguito alle determinazioni in tal senso degli organismi internazionali cui l'Italia appartiene ed evitando così che l'ennesima situazione di instabilità politica nel bacino mediterraneo si radicalizzi.

G/1248/17/3 e 4

LUCHERINI

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 114 del 10 ottobre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 9 dicembre 2013 si prevede, tra le altre cose, al fine potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani, nonché la protezione delle vittime, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-

sione del suddetto decreto, vengono stabilite le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, in possesso di specifiche competenze e requisiti nel settore; aeronavale, possano transitare nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo;

impegna il Governo:

a garantire che il decreto ministeriale, di cui in premessa, venga adottato in tempi brevi e comunque non oltre il termine stabilito *ex lege*, in considerazione della urgenza e importanza del potenziamento dell'azione di monitoraggio delle flussi migratori nel Mediterraneo e di repressione dei fenomeni quali la tratta degli esseri umani

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA

Sopprimere i commi 1 e 4.

1.2

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BATTISTA, MARTON, COTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 40.761.553», con le seguenti: «euro 37.761.553», conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «34.700.000», con le seguenti: «37.700.000».

1.3

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA

Sopprimere il comma 3.

1.4

DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA, BATTISTA

Sopprimere il comma 5.

1.5

DIVINA, STUCCHI

Sopprimere il comma 5.

1.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1 commi 1.5 e 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto».

1.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Missione civile nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.090.340 per la partecipazione di personale civile, facente parte di Ong e specializzato in diritti umani, ad una missione umanitaria nel Mediterraneo, incentrata su attività di accoglienza, sostegno e mediazione culturale in relazione ai profughi e richiedenti asilo».

b) all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo il numero 8 aggiungere le seguenti: «,8-bis».

1.8

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BATTISTA, MARTON, COTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «euro 8.722.998», con le seguenti: «euro 6.722.998», conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «34.700.000», con le seguenti: «36.700.000».

Art. 2.

2.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze annate e di polizia, di cui all'articolo 1 commi 1,5 e 14 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto».

2.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497» con le seguenti: «30 marzo 2014, la spesa di euro 112.156.497».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «34,700.000» con la seguente: «157.700.000».

2.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 235.156.497» con le seguenti: «di euro 100.536.000».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 1.110.160» con le seguenti: «euro 135.730.657».

2.4

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BATTISTA, MARTON, COTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 235.156.497», con le seguenti: «di euro 200.156.497».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 34.700.000», con le seguenti: «euro 59.700.000»;

b) all'articolo 9:

i. al comma 1, sostituire le parole: «euro 1.110.160», con le seguenti: «euro 6.110.160»;

ii. al comma 2, sostituire le parole: «euro 2.000.000», con le seguenti: «euro 7.000.000».

2.5

DIVINA, STUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 235.156.497» con le seguenti: «di euro 204.012.422».

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. È autorizzata, con finalità di stabilizzazione, dissuasione e gestione dei flussi migratori illegali nel Mediterraneo la spesa di euro 40.000.000 per consentire, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la prosecuzione fino al 30 giugno 2014:

a) della missione aeronavale nazionale MARE SICURO, prevedendone anche il possibile allargamento alle unità militari di altri Paesi, eventualmente in coordinamento con il dispositivo europeo noto come FRONTEX;

b) della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;

c) della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013;

d) della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, anche allo scopo di garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12».

2.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 235.156.497» con le seguenti: «di euro 233.156.497».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È previsto lo stanziamento di euro 2.000.000 per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace, con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e di riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione ed il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile».

2.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole «di euro 235.156.497» con le seguenti: «di euro 234.156.497».

Conseguente,ente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È previsto lo stanziamento di euro 1.000.000 per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace, con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e di riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione ed il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile».

2.8

COTTI, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione del contingente italiano alle missioni di cui al presente comma cessa il 30 giugno 2014. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un rapido e sicuro rientro delle truppe e dei mezzi in territorio italiano».

2.9

BATTISTA, COTTI, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2014 la consistenza numerica del contingente militare italiano non potrà superare le 1000 unità impiegate. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano delle missioni di cui al presente comma le disposizioni per un rapido e sicuro rientro delle truppe e dei mezzi in territorio italiano».

2.10

DIVINA, STUCCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 235.156.497», con le seguenti: «di euro 150.000.000».

2.11

DIVINA, STUCCHI

Sopprimere il comma 4.

2.13

DIVINA, STUCCHI

Al comma 4 sostituire le parole: «di euro 81.523.934», con le seguenti: «di euro 40.000.000».

2.12

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BATTISTA, MARTON, COTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 81.523.934», con le seguenti: «euro 77.523.934», conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 34.700.000», con le seguenti: «euro 38.700.000».

2.14

DIVINA, STUCCHI

Sopprimere il comma 5. Conseguentemente, All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3.604.700», con le seguenti: «di euro 4.821.352».

2.15

DIVINA, STUCCHI

Sopprimere il comma 6.

2.16

DIVINA, STUCCHI

Sopprimere il comma 7.

Art. 3.**3.1**

DIVINA, STUCCHI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. È autorizzata, con finalità di stabilizzazione, dissuasione e gestione dei flussi migratori illegali nel Mediterraneo la spesa di euro 40.000.000 per consentire, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la prosecuzione fino al 30 giugno 2014:

a) della missione aeronavale nazionale MARE SICURO, prevedendone anche il possibile allargamento alle unità militari di altri Paesi, eventualmente in coordinamento con il dispositivo europeo noto come FRONTEX;

b) della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;

c) della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)*, di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013;

d) della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, anche allo scopo di garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12».

3.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1 comma 14 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8 comma 1 del presente decreto-legge».

3.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1. sostituire le parole: «30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845» con le seguenti: «30 marzo 2014. la spesa di euro 2.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «34.700.000» con la seguente: «37.818.845».

3.4

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «30 marzo 2014».

Conseguentemente, dopo il medesimo comma aggiungere il seguente:

*«l-bis. La partecipazione del personale militare alle missioni in Libia denominate *European Union Border Assistance Mission in Lybia* (EU-BAM Lybia) e per la proroga dell'impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, è conclusa alla data del 30 marzo 2014. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto-legge».*

3.5

BATTISTA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «di personale militare», aggiungere le seguenti: «nonché civile ove ne ricorrano le condizioni», conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il personale civile è scelto tra il personale delle organizzazioni per i diritti umani che ne abbiano i requisiti e siano riconosciuti dalla legge».

3.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 2.**Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1 comma 14 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8 comma 1 del presente decreto-legge».

3.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 3**Conseguentemente:**a) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis. – (*Missione civile nel Mediterraneo*). – 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la partecipazione di personale civile, facente parte di Ong e specializzato in diritti umani, ad una missione umanitaria nel Mediterraneo, incentrata su attività di accoglienza, sostegno e mediazione culturale in relazione ai profughi e richiedenti asilo».

b) all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo il numero 8 aggiungere le seguenti: «8-bis».

3.8

MUSSINI, ORELLANA, BATTISTA, MARTON, COTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 25.124.097», con le seguenti: «23.124.097», conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «2.000.000», con le seguenti: «euro 4.000.000».

3.0.1

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obblighi informativi verso il Parlamento)

1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli atualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani».

3.0.2

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Ogni ulteriore autorizzazione alla proroga delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge deve essere accompagnata da una relazione aggiornata, per ogni singola missione, a cura dell'Organismo Indipendente di valutazione della *Performance* del Ministero della Difesa di cui al Decreto ministeriale 30 gennaio 2013, in cui siano definiti con

chiarezza gli obiettivi della missione, il personale ed in mezzi impiegati, le problematicità della stessa, gli obiettivi raggiunti e il quadro geopolitico in cui esse agiscono».

Art. 4.

4.1

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri entro il 31 luglio 2014 informano le Commissioni parlamentari competenti delle modalità d'impiego dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con dettagli di spesa, suddivisi per ogni singola attività e per area geografica.»

4.2

BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Sopprimere il comma 2.

4.3

ORELLANA, DE PIETRO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,».

4.4

ORELLANA, DE PIETRO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «euro 20.000 nei Balcani,», conseguentemente, sostituire le parole: «euro 65.000 nel Corno d'Africa», con le seguenti: «euro 85.000 nel Corno d'Africa».

4.5

BATTISTA, COTTI, MARTON, MUSSINI, ORELLANA

Sopprimere il comma 4.

4.0.1

LUCHERINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***Art. 4-bis.***(Obblighi informativi verso le Camere)*

1. Al fine informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui agli articoli da 1 a 3 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto-legge che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli atualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani.

Art. 5.**5.1**VATTUONE, *relatore**Apportare la seguente modificazione:*

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Anche allo scopo di garantire una maggiore disponibilità di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace, fino al 2016 compreso la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per

l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di parte corrente di cui all'art. 21, comma 5, lettera b della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo utilizzando le risorse relative alla missione difesa e sicurezza del territorio, programma approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.».

5.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Al fine di incrementare la presenza di Forze dell'ordine in vista dell'Expo 2015, con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1 comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

Art. 6.

6.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*sexies*, le parole: «alle direttive», sono sostituite dalle seguenti: «a specifiche direttive»;

b) al comma 1-*septies*, le parole: «dalle direttive», sono sostituite dalle seguenti: «da specifiche direttive».

Conseguentemente, sempre al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e successive modificazioni.

6.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni».

Art. 8.

8.1

LUCHERINI

Al comma 1, sostituire la cifra: «34.700.000», con la seguente: «40.000.000».

Conseguentemente all'articolo 9:

– al comma 5 sostituire la cifra: «12.742.128», con la seguente: «12.107.179»;

– al comma 8 sostituire la cifra: «34.665.051», con la seguente: «34.000.000».

8.2

ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, COTTI, BATTISTA, MARTON

Al comma 1, sopprimere le parole: «Paesi ad essi limitrofi».

8.3

ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, COTTI, BATTISTA, MARTON

Al comma 1, sostituire le parole: «Paesi ad essi limitrofi », con le seguenti: «Niger».

8.4

LUCHERINI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori».

8.5

ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile. Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia, nonché coerentemente con le Direttive OCSE-DAC in materia di Aiuto pubblico allo Sviluppo al fine di sradicare la povertà estrema e la fame, rendere universale l'istruzione primaria, promuovere l'eguaglianza di genere e l'*empowerment* delle donne, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie, garantire la sostenibilità ambientale, sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo».

8.6

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro degli affari esteri individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività».

8.7

BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 700.000», con le seguenti: «euro 1.500.000», conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 9.

Art. 9.**9.1**

DIVINA, STUCCHI

*Sopprimere il comma 2.***9.2**

MUSSINI, BATTISTA, MARTON, DE PIETRO

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 2.000.000», con le seguenti: «euro 2.800.000», conseguentemente, sostituire la parole: «e in America centrale», con le seguenti: «, in America centrale e in Colombia», conseguentemente sopprimere il comma 3.

9.3

MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA, BATTISTA, COTTI, MARTON

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 2.000.000», con le seguenti: «euro 3.742.128», conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 12.742.128», con le seguenti: «euro 11.000.000».

9.4

ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, BATTISTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e in America Centrale».

9.5

BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MUSSINI

Sopprimere il comma 3.

9.6

DIVINA, STUCCHI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e al segretariato dello IAI».

9.7

DIVINA, STUCCHI

Al comma 5, dopo le parole: «interessi italiani all'estero» aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso si potrà utilizzare lo stanziamento disposto dal presente comma per corrispondere riscatti alle organizzazioni criminali responsabili dell'eventuale sequestro di cittadini italiani».

9.8

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI

Ai commi 6 e 7, dopo le parole: «aree di crisi», aggiungere le seguenti: «, individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

9.9

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».

9.10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un Tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace nelle aree individuate dal decreto, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate».

9.11

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le aree di crisi di cui ai precedenti commi, saranno individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e delle organizzazioni e associazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo maggiormente rappresentative».

9.12

MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA, COTTI, BATTISTA, MARTON

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli interventi di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

9.13

MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA, COTTI, BATTISTA, MARTON

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria

101^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

– e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.

La PRESIDENTE comunica che la relatrice De Monte ha presentato i nuovi emendamenti 4.100, 4.200, 5.100, 10.200, 10.300, 10.400, 12.100, 17.0.100, pubblicati in allegato e che il senatore CRIMI ha riformulato l'emendamento 18.1 in un testo 2 anch'esso pubblicato in allegato. Informa, inoltre, che il senatore Pagliari ha presentato una riformulazione dell'emendamento 11.23 (11.23 testo 2) e che il senatore Bruno ha presentato un subemendamento all'emendamento 16.2 (testo 2) (16.2 testo 2/1), pubblicati in allegato.

La relatrice DE MONTE (PD) esprime un parere contrario sull'emendamento 11.1 e un parere favorevole sull'emendamento 11.30.

Quanto all'emendamento 11.2, pur condividendone il contenuto, constatata che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita, pertanto, la senatrice Bisinella a ritirare l'emendamento.

Formula, quindi, un parere contrario sugli emendamenti 11.3 e 11.4, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 11.5 (testo 2), dalla cui eventuale approvazione risulterebbero assorbiti gli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.11.

Dopo aver formulato un avviso contrario sull'emendamento 11.2, esprime un parere favorevole sull'emendamento 11.15, dalla cui eventuale approvazione sarebbero assorbiti gli emendamenti 11.13, 11.14, 11.16, 11.17, 11.18 e 11.20.

Esprime un parere favorevole anche sull'emendamento 11.19 (testo 2), mentre formula un parere contrario sull'emendamento 11.21. Formula un parere favorevole sull'emendamento 11.23 (testo 2), dalla cui eventuale approvazione risulterebbe assorbito l'emendamento 11.22.

Esprime, quindi, un avviso favorevole anche sull'emendamento 11.100, dalla cui eventuale approvazione sarebbero assorbiti gli identici emendamenti 11.25, 11.26 e 11.27.

Dopo aver invitato la senatrice De Petris al ritiro dell'emendamento 11.28, si riserva un ulteriore approfondimento sull'emendamento 11.29 (testo 2). Esprime invece un parere favorevole sugli emendamenti 11.0.1, 11.0.3 e 11.0.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 11.0.2.

Dopo aver formulato un avviso contrario sugli identici emendamenti 12.1 e 12.2, si riserva un approfondimento sull'emendamento 12.3, mentre esprime un parere contrario sugli emendamenti 12.4, 12.5 e 12.6.

Quanto all'emendamento 13.0.1, si riserva un approfondimento per valutare la possibilità di una riformulazione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 14.1, sugli identici emendamenti 14.2 e 14.3, nonché sugli emendamenti 14.4 e 14.5.

Esprime un parere favorevole sull'emendamento 14.6 (testo 2), mentre si riserva un approfondimento sull'emendamento 14.8.

Formula un avviso contrario sugli emendamenti 14.7, 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.5, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1 e 14.0.4.

Esprime, quindi, un parere contrario sull'emendamento 16.1.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) riformula il subemendamento 16.2 (testo 2)/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La relatrice DE MONTE (*PD*), anche in considerazione della riformulazione annunciata dal senatore Bruno, si riserva un approfondimento sull'emendamento 16.2 (testo 2) e sul relativo subemendamento 16.2 (testo 2)/1 (testo 2). Esprime un parere contrario sull'emendamento 16.3, mentre si riserva un approfondimento sull'emendamento 18.1 (testo 2).

Il sottosegretario DE CAMILLIS, in ragione della natura squisitamente politica della materia, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli dal 5 al 18, ad eccezione degli emendamenti 5.5, 6.1, 7.3, 7.6, 9.7 e 11.30, sui quali esprime parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1224) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo

(1256) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice LO MORO (PD), in considerazione degli interventi svolti in discussione generale e delle molteplici sollecitazioni emerse, si riserva un esame ulteriore prima della presentazione di una proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**NUOVI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1213**

al testo del decreto-legge

Art. 4.

4.100

DE MONTE, *relatrice*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: «decreto», inserire le seguenti: «nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti»;

b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «articoli 11 e 12» con le seguenti: «articoli 11, 12 e 16»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nellemore della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.».

4.200

DE MONTE, *relatrice*

Al comma 7, alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto» con le seguenti: «a seconda del beneficio richiesto, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), o di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.».

Art. 5.**5.100**DE MONTE, *relatrice*

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e i titolari di cariche di Governo sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale e patrimoniale nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

Art. 10.**10.200**DE MONTE, *relatrice*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti o in attesa di iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

10.300DE MONTE, *relatrice*

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100 mila euro annui.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

10.400DE MONTE, *relatrice*

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «di nuova costituzione» inserire le seguenti: «, nonché a quelli che, pur esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano approvato alcun rendiconto di esercizio».

Conseguentemente, al comma 12, dopo le parole: «di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo», aggiungere le seguenti: «, nonché di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 11,».

Art. 11.**11.23 (testo 2)**

PAGLIARI

Al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» con le seguenti: «19 per cento».

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alla promozione e gestione delle erogazioni nonché alla destinazione volontaria del 2 per mille di cui all'articolo 12, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.».

Art. 12.**12.100**DE MONTE, *relatrice*

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

2-*bis*. Le risorse destinate ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il successivo 31 agosto nei limiti di un importo a titolo di acconto pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 6 e per la restante quota ad essi spettante entro il successivo 31 dicembre. Le risorse destinate ai partiti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro gli ordinari termini di legge, ma successivamente al 30 giugno di ciascun anno, sono invece corrisposte in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene, comunque, conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 6.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-*bis*. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte

preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.».

Art. 16.

16.2 testo 2/1

BRUNO

All'emendamento 16.2 (testo 2), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai partiti che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche se formalmente sciolti alla data di entrata in vigore della presente legge."».

16.2 testo 2/1 (testo 2)

BRUNO

All'emendamento 16.2 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.».

Art. 17.**17.0.100**DE MONTE, *relatrice**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione, di cui all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

Art. 18.**18.1 (testo 2)**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAMPANELLA, FATTORI, LEZZI, MARTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. AI fini del presente decreto, la pubblicazione e l'accessibilità dei dati è assicurata anche mediante l'utilizzo del formato dei dati di tipo aperto e dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»

Conseguentemente, nel testo del decreto, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «anche in formato open data».

Plenaria**102^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*

FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1224) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo

(1256) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice LO MORO (*PD*) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, da adottare quale base per il seguito dell'esame.

Il testo recepisce alcune proposte emerse nel corso del dibattito. Innanzitutto, per consentire una rappresentanza paritaria tra i due generi, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si prevede che in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità prossima.

Alla lettera *c*) dello stesso comma, si stabilisce che gli elettori possano esprimere fino a tre preferenze, anche per consentire una adeguata rappresentatività delle aree comprese nelle circoscrizioni elettorali più estese. Nel caso che siano espresse più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

Infine, si introduce il sistema sanzionatorio già previsto dalla normativa che regola le elezioni amministrative: l'ufficio elettorale circoscrizionale, ove verifichi una inosservanza delle prescrizioni sulla composizione delle liste, riduce le liste cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che la verifica circa l'osservanza della norma sulla presenza in misura paritaria di candidati di ciascun sesso debba essere effettuata al momento della presentazione della lista.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 13 di giovedì 13 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato proposto dalla relatrice, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

– e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad esso attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Gatti ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.1, nonché agli emendamenti 10.20 e 11.17 del senatore Pagliari. Comunica anche che la relatrice De Monte ha presentato il nuovo emendamento 5.200, pubblicato in allegato, e che ha presentato la riformulazione dell'emendamento 10.200 (10.200 testo 2), anch'esso pubblicato in allegato. Informa, inoltre, che il senatore Maran ha presentato una riformulazione dell'emendamento 16.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE informa che la senatrice Lo Moro ha fatto propri gli emendamenti presentati dal senatore Pagliari e che la senatrice Gatti ha aggiunto la firma agli emendamenti 1.1, 10.20 e 11.17.

La PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.1, 1.5 e 1.0.1 sono stati ritirati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto in votazione, l'emendamento 1.2 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPANELLA (*M5S*), l'emendamento 1.3 è posto in votazione e respinto.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.4 e 1.6 non sono accolti.

L'emendamento 2.1 è posto in votazione e respinto.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.7, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.18 sono ritirati.

Con il parere favorevole della relatrice, a seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5 (testo 2) sono approvati. L'emendamento 3.6 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.5 (testo 2).

La relatrice DE MONTE (*PD*) riconsidera il parere precedentemente espresso sull'emendamento 3.8 e formula un avviso favorevole.

L'emendamento 3.8, posto in votazione, è approvato.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 3.9 (testo 2), 3.10 e 3.11 sono approvati.

Posto in votazione, l'emendamento 3.13 è respinto.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 3.17.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), l'emendamento 3.19, posto ai voti, non è accolto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPANELLA (*M5S*), l'emendamento 3.20, posto ai voti, non è accolto.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 3.21.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), con il quale si propone che le formazioni politiche provvedano a consultare i propri iscritti, secondo le modalità prescelte, per selezionare i propri candidati alle elezioni.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) segnala che tale norma, pur condivisibile in via di principio, dovrebbe essere discussa nell'ambito delle proposte di riforma della legge elettorale.

Posto in votazione, l'emendamento 3.0.1 (testo 2) è respinto.

La PRESIDENTE informa che gli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.9 sono stati ritirati.

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 4.1 (testo 2) è posto in votazione e approvato. L'emendamento 4.2 risulta conseguentemente assorbito.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 4.3.

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 4.4 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'emendamento 4.5 (testo 2) in un testo corretto, pubblicato in allegato, sul quale la relatrice esprime parere favorevole.

L'emendamento 4.5 (testo 2 corretto) è quindi posto in votazione e approvato.

Il senatore MARAN (*SCPI*) riformula l'emendamento 4.11 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La relatrice DE MONTE (*PD*), pur condividendo la *ratio* dell'emendamento 4.11 (testo 2), invita a convergere sul suo emendamento 4.100, che riformula in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 4.100 (testo corretto).

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che, con l'approvazione dell'emendamento in esame, si rischia di limitare l'accesso al finanziamento pubblico ai soli partiti che hanno una rappresentanza a livello nazionale.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.100 (testo corretto). Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti 4.11 (testo 2), 4.8, 4.9 e 4.200.

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'emendamento 4.10 in un testo corretto, pubblicato in allegato, sul quale la relatrice esprime parere favorevole.

L'emendamento 4.10 (testo corretto) è quindi posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 5.3 e 5.0.2 sono stati ritirati.

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 5.1 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE informa che l'emendamento 5.2 sarà esaminato in riferimento all'articolo 15. L'emendamento 5.2 è quindi accantonato.

L'emendamento 5.200, posto in votazione, è approvato. L'emendamento 5.100, conseguentemente, risulta assorbito.

L'emendamento 5.4, posto in votazione, non è accolto.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 5.5.

Posto in votazione, l'emendamento 5.6 è respinto.

Il senatore MARAN (*SCpI*) fa proprio l'emendamento 5.7 e lo ritira.

L'emendamento 5.8, posto in votazione, non è accolto.

Su richiesta della relatrice, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) precisa il contenuto dell'emendamento 5.0.1, la cui finalità è assicurare la massima trasparenza anche in caso di contribuzioni ricevute tramite fondazioni o comitati e in caso di prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia un voto contrario, rilevando che l'imposizione di obblighi eccessivi in tema di finanziamento ai partiti renderebbe necessario prevedere strutture organizzative complesse.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che la cifra indicata è piuttosto alta e dunque è indispensabile prevederne la tracciabilità. Dichiarando, comunque, il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*), riconoscendo che l'emendamento risponde alla finalità di assicurare trasparenza ai contributi volontariamente versati ai partiti, propone di introdurre i correttivi necessari per superare le obiezioni formulate.

L'emendamento 5.0.1 è ritirato per un esame più approfondito in Assemblea.

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'emendamento 6.1 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.1 (testo corretto) è posto ai voti e accolto.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) fa proprio l'emendamento 6.2 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 6.2 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

Il senatore MARAN (*SCpI*) fa proprio l'emendamento 7.1, che è successivamente posto ai voti e accolto.

L'emendamento 7.2 è posto in votazione e respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'emendamento 7.3 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 7.3 (testo corretto) è posto ai voti e accolto.

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'emendamento 7.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 7.4 (testo 2) è posto ai voti e accolto. L'emendamento 7.5 risulta conseguentemente assorbito.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 7.6. Anche gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 sono ritirati.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), l'emendamento 8.1 è posto in votazione e respinto.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 risultano respinti.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

Gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4 e 9.0.1 sono ritirati.

Posto in votazione, l'emendamento 9.2 è respinto, mentre l'emendamento 9.100 è posto ai voti e approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 9.5, che risulta non accolto.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 9.6, riservandosi un approfondimento per l'esame in Assemblea.

L'emendamento 9.7 è posto ai voti e accolto, mentre gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 sono ritirati.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 10.6, che è posto in votazione e accolto.

L'emendamento 10.7, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia un voto contrario sull'emendamento 10.200 (testo 2), ravvisando il rischio di un'indiscriminata estensione del regime fiscale riservato dalla normativa vigente alle erogazioni

liberali e un incremento esponenziale dei beneficiari della ripartizione delle somme derivanti dalla destinazione del due per mille dell'IRPEF.

Il senatore MARAN (*SCpI*) rileva che, con l'approvazione dell'emendamento così formulato, risulterebbe soppressa la lettera *b*) dell'articolo 10.

La relatrice DE MONTE (*PD*), accogliendo la segnalazione del senatore Maran, riformula quindi l'emendamento 10.200 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che è successivamente posto ai voti e approvato.

Gli emendamenti 10.8, 10.9 e 10.10 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 10.200 (testo 3).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 10.100.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene troppo esiguo il termine, fissato dall'emendamento in dieci giorni, per l'espletamento degli adempimenti della Commissione di garanzia.

Il sottosegretario DE CAMILLIS ritira l'emendamento 10.100, riservandosi un approfondimento per l'esame in Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 10.300.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede di conoscere il motivo in base al quale, ad avviso della relatrice, si dovrebbe fissare a 100.000 euro il limite massimo per le erogazioni liberali di ciascuna persona fisica.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che la cifra indicata è sufficientemente alta e rappresenta un punto di mediazione tra le diverse proposte emendative. Peraltro, occorre evitare che cifre eccessive possano generare ulteriore risentimento da parte dell'opinione pubblica, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economia e finanziaria così sfavorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), pur essendo favorevole a ridurre ulteriormente la cifra fino a 50.000 euro, annuncia un voto favorevole sull'emendamento 10.300.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) osserva che, secondo la proposta del Gruppo M5S, l'importo massimo dei contributi delle persone fisiche dovrebbe essere ridotto a 10.000 euro, per evitare il rischio che il donatore che versi al partito cifre molto elevate sia capace poi di influenzarne la linea politica.

Il senatore MINEO (*PD*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 10.300. La necessità di stabilire un limite alle somme percepite

come contribuzioni volontarie dai partiti, a suo avviso, scaturisce anche da un movimento di opinione fortemente critico nei confronti della politica.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur annunciando il proprio voto favorevole, rileva che la donazione da parte di una persona fisica di somme anche ingenti non significa necessariamente che questa intenda condizionare la linea politica del partito.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) rileva il rischio che le fondazioni sfuggano ai rigorosi controlli che si stanno introducendo per i partiti politici.

L'emendamento 10.300 è posto ai voti e accolto. Conseguentemente, gli emendamenti 10.400, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 (testo 2), 10.26, 10.27, 10.28, 10.29 e 10.30 risultano assorbiti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 10.31, mentre sono ritirati gli emendamenti 10.32, 10.33 e 10.39.

Posto in votazione, l'emendamento 10.36 non è approvato.

Sono quindi posti ai voti e accolti gli identici emendamenti 10.34 e 10.35, mentre l'emendamento 10.38, posto ai voti, non è accolto.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 risulta non approvato, mentre l'emendamento 11.30 è posto ai voti e accolto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 11.2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.3 e 11.4 sono respinti.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 11.5 (testo 2) e lo riformula in un testo corretto, pubblicato in allegato. Con tale proposta, si prevede che, per erogazioni liberali tra 30 euro e 20.000 euro, siano consentite detrazioni dall'imposta sul reddito pari al 26 per cento.

La relatrice DE MONTE (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.5 (testo 2 corretto).

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede alla relatrice un'ulteriore riflessione sulla questione delle aliquote delle detrazioni fiscali.

La senatrice BENCINI (*M5S*) osserva che l'estensione delle detrazioni anche a cifre superiori a 20.000 euro avrebbe effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che la riduzione delle detrazioni per le erogazioni liberali rischia di disincentivare le contribuzioni dei soggetti privati, ancora più necessarie per i partiti politici nel momento in cui si decide di intervenire in modo drasticamente riduttivo sul finanziamento pubblico.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede un approfondimento sulla norma, per evitare che risultino troppo penalizzati i partiti politici che solitamente ricevono minori contributi.

La relatrice DE MONTE (*PD*) conferma il parere favorevole.

L'emendamento 11.5 (testo 2 corretto) è quindi posto ai voti e approvato. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.11.

Gli emendamenti 11.12, 11.13 e 11.14 sono ritirati.

Il senatore MARAN (*SCpI*) fa proprio l'emendamento 11.15, che è posto ai voti e approvato. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 11.16, 11.17 e 11.18.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 11.9 (testo 2). Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 11.20.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.21 e 11.22.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 11.23 (testo 2) e lo ritira.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 11.24.

Sono quindi approvati gli identici 11.100, 11.25, 11.26 e 11.27, mentre sono ritirati gli emendamenti 11.28, 11.29 (testo 2), 11.0.1 e 11.0.2.

L'emendamento 11.0.3 è riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato, il quale è posto in votazione e approvato.

Sono invece ritirati gli emendamenti 11.0.4, 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4.

La relatrice DE MONTE (*PD*) riformula l'emendamento 12.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è posto ai voti e approvato, mentre sono ritirati gli emendamenti 12.5 e 12.6.

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'emendamento 13.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è posto ai voti e approvato.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 (testo 2), 14.7 e 14.8.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 14.0.1, che è posto ai voti e approvato, mentre sono ritirati gli emendamenti 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.5.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.4 è approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 5.2, precedentemente accantonato per essere esaminato come emendamento all'articolo 15.

Su invito della relatrice, il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira l'emendamento 16.1 (testo 2).

Su proposta del senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 16.2 (testo 2) è riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato.

L'emendamento 16.2 (testo 3), al quale il senatore Bruno aggiunge la firma, è posto ai voti e accolto.

Posto ai voti, è approvato anche l'emendamento 17.0.100.

Su proposta della relatrice DE MONTE (*PD*), il senatore ENDRIZZI (*M5S*) riformula l'emendamento 18.1 in un testo 3, pubblicato in allegato, il quale è posto ai voti e approvato.

La Commissione conferisce quindi alla relatrice De Monte il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1213, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,35.

**TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1224, 1256**

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
in materia di garanzie per la rappresentanza di genere**

NT1

LO MORO, *relatrice*

Art. 1.

*(Integrazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia
di rappresentanza di genere)*

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità più prossima. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.»;

b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. L'ufficio verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso.»;

c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze

espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1213**al testo del decreto-legge****Art. 4.****4.5 (testo 2 corretto)**

PAGLIARI, LO MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso».

4.100 (testo corretto)DE MONTE, *relatrice*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, dopo la parola: «decreto», inserire le seguenti: «nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti»;*

b) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «articoli 11 e 12» con le seguenti: «articoli 11, 12 e 16»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nellemore della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.».*

4.10 (testo corretto)

PAGLIARI, LO MORO

Al comma 8, sostituire le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» con le seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano», ovunque ricorrono, con le seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

Art. 5.**5.200**DE MONTE, *relatrice*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti *internet* dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il rendiconto di esercizio è corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito *internet* sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.».

Art. 6.**6.1 (testo corretto)**

PAGLIARI, LO MORO

Al comma 1, prima delle parole: «Al bilancio dei partiti» inserire le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,».

6.2 (testo 2)

Giuseppe ESPOSITO, AUGELLO

Al comma 1, dopo la parola: «regionali» inserire le seguenti: «o corrispondenti a più Regioni».

Art. 7.**7.3 (testo corretto)**

PAGLIARI, LO MORO

Al comma 2, prima delle parole: «Le articolazioni territoriali» inserire le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,».

7.4 (testo 2)

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» con le seguenti: «Le articolazioni regionali».

Art. 10.**10.200 (testo 2)**DE MONTE, *relatrice**Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti o in attesa di iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto.».

10.200 (testo 3)DE MONTE, *relatrice**Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;».

Art. 11.**11.5 (testo 2 corretto)**

PAGLIARI, PIZZETTI, LO MORO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 20.000 euro annui.».

11.0.3 (testo corretto)

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il divieto di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si estende ai finanziamenti e ai contributi a titolo personale erogati da componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori delle società con partecipazione di capitale pubblico, nonché delle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.».

Art. 12.**12.100 (testo 2)**DE MONTE, *relatrice*

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall’avvenuta ricezione dell’elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l’apposita scheda per la destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell’otto e del cinque per mille.».

Art. 13.

13.0.1 (testo 2)

PAGLIARI, LO MORO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Giurisdizione su controversie)

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l’applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 8, comma 8.

2. Si applica il rito speciale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 16.

16.1 (testo 2)

SUSTA, MARAN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine del sostegno del reddito e del reinserimento nel tessuto produttivo dei dipendenti dei partiti politici e dei Gruppi parlamentari licenziati dopo l’entrata in vigore della presente legge, agli stessi è estesa

l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Il godimento del trattamento di cui al comma precedente è subordinato:

a) all'attivazione da parte della Regione di residenza della persona interessata della sperimentazione del contratto di ricollocazione di cui al comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) alla stipulazione da parte della persona interessata del contratto di ricollocazione con un'agenzia specializzata accreditata presso la Regione.».

16.2 (testo 3)

PAGLIARI, PIZZETTI, ORRÙ, PUPPATO, LO MORO, BRUNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.».

Art. 18.

18.1 (testo 3)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAMPANELLA, FATTORI, LEZZI, MARTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, questi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria**87^a Seduta***Presidenza del Presidente*

PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1232) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

(380) BARANI. – Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

(944) SCALIA ed altri. – Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente PALMA, dopo aver ricordato che nel corso della seduta di martedì si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1232, avverte che si procederà alla acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Fa presente peraltro, riservandosi di informarne la Presidenza del Senato, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori e che, da quanto risulta, la Commissione bilancio non si esprimerà neanche nel corso della prossima settimana, così che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti e quindi alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Dopo che il PRESIDENTE si è riservato di valutare la proponibilità dell'emendamento 15.0.3, il relatore D'ASCOLA (NCD), dopo aver

espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (identici); 11.1, 12.5, 12.7, 12.11, 15.2 e 15.7, si rimette alla Commissione sull'emendamento 15.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 11.12, 15.7 e 15.0.2, per le quali si riserva di esprimere il parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL DECRETO-LEGGE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. 146, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI

Il presidente PALMA informa che la Camera dei deputati, nel corso della seduta antimeridiana di oggi ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Svolge quindi talune considerazioni critiche sul provvedimento e in particolare sulla riduzione della pena per il piccolo spaccio e la conseguente inapplicabilità della custodia cautelare in carcere; sulla introduzione di una liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre – per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – la detrazione di pena già prevista per la liberazione e che trova applicazione, pur richiedendo una motivazione rafforzata, anche per i reati di particolare allarme sociale di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Alla luce di tali rilievi si rende necessario un approfondito esame dal parte della Commissione con l'eventuale approvazione di proposte modificative del decreto-legge. Propone pertanto di organizzare i lavori della prossima settimana in modo da consentire – compatibilmente con i tempi d'esame da parte della Commissione affari costituzionali sui presupposti costituzionali – la conclusione dell'*iter* del disegno di legge in Commissione entro la giornata di martedì e l'approvazione del disegno di legge di conversione entro la settimana, così da garantire l'eventuale, ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati entro il prescritto termine di sessanta giorni. Più nel dettaglio, propone di destinare alla discussione generale due sedute, di fissare, per martedì alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti e di procedere all'esame e alla votazione delle proposte emendative, ove possibile, nel corso della seduta notturna di martedì. Fa presente, poi, che qualora il disegno di legge di conversione dovesse essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e non dovessero essere resi, entro la giornata di martedì, i pareri della Commissione bilancio, la Commissione potrebbe valutare di procedere comunque alla votazione degli emendamenti.

Conclude segnalando al Governo, ai fini delle sue successive determinazioni, che, ormai in diverse occasioni, l'esame dei disegni di legge

di conversione di competenza della Commissione giustizia risulta protrarsi presso l'altro ramo del Parlamento oltre il termine di 30 giorni, limitando così i tempi di trattazione del Senato.

Dopo brevi interventi dei senatori BARANI (*GAL*), CAPPELLETTI (*M5S*) e LUMIA (*PD*), la Commissione conviene con le proposte del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(20) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(21) COMPAGNA e MANCONI. – Concessione di amnistia e indulto

(1081) BARANI. – Concessione di amnistia e indulto

(1115) BUEMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

– e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il senatore AIROLA (*M5S*), dopo una breve ricognizione della disciplina codicistica in materia di amnistia ed indulto, svolge considerazioni sul Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, l'ultimo di concessione di amnistia. In proposito, nel sottolineare come attualmente non siano ravvisabili le condizioni che nel 1990 giustificarono il ricorso all'amnistia, osserva che sarebbe più opportuno limitare la riflessione sul solo istituto dell'indulto.

Passando al merito dei disegni di legge in titolo, rileva che essi prevedono cumulativamente entrambi gli istituti di clemenza e come in nessuno di essi sia esclusa l'applicazione dell'amnistia per i reati finanziari e per quelli commessi da recidivi, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Al di là di tali tratti comuni, i disegni di legge si differenziano per le tipologie di reato per i quali può essere concessa l'amnistia e per la durata delle pene estinguibili con l'indulto.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 20, il quale prevede l'amnistia per tutti i reati puniti nel massimo con quattro anni di reclusione, ad esclusione dei reati più gravi. Tra i reati più gravi non risultano però ricompresi la truffa, il furto e altri delitti in materia di violazione della segretezza e della *privacy*.

Svolge poi ulteriori rilievi sul disegno di legge n. 1115, che consente il ricorso all'amnistia per gravi reati quali la corruzione di minorenni, la ricettazione, il riciclaggio e l'usura. Ben più ampio appare l'ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge n. 21, il quale prevede la concessione dell'amnistia per reati quali il furto aggravato, la ricettazione, e tutti i reati societari del codice civile.

Conclude soffermandosi criticamente sul disegno di legge n. 1081, il quale rende amnistiabili quasi tutti i reati contemplati dal codice penale e dalle leggi speciali.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritiene che il ricorso agli istituti dell'amnistia e dell'indulto sia assolutamente necessario per risolvere la drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, che espone il Paese a reiterate condanne in sede europea per violazione dei diritti umani.

L'esigenza di un intervento è stata sollecitata anche dal Capo dello Stato in un messaggio alle Camere e dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Si sofferma quindi sul disegno di legge del quale egli stesso è primo firmatario, che ripropone, seppur con qualche aggiustamento, il testo del decreto di amnistia del 1946. Al di là delle ragioni di carattere sociale connesse al sovraffollamento, l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto appare auspicabile per far fronte agli elevati costi economici che derivano da una gestione inefficiente della amministrazione della giustizia. Al riguardo, ricorda che l'elevato numero di detenuti successivamente ritenuti innocenti e la inumana condizione delle strutture carcerarie che determina per lo Stato l'obbligo di corrispondere ingenti somme a titolo di risarcimento del danno per ingiusta detenzione o per danni morali.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di prevedere misure per sanzionare coloro che, amministrando erroneamente la giustizia, limitano la libertà personale degli individui, conclude esprimendo l'auspicio di una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) fa presente che nel corso della discussione generale sono emerse da parte di diversi componenti dei vari gruppi parlamentari posizioni di radicale contrarietà ai provvedimenti di clemenza, la cui approvazione, come è noto, richiede maggioranze qualificate.

Sottolinea che il ricorso reiterato a provvedimenti d'urgenza non sembra aver consentito di ovviare ai problemi del sovraffollamento carcerario, la cui soluzione è peraltro richiesta perentoriamente a livello europeo.

Per poter valutare adeguatamente la congruità delle misure adottate in via d'urgenza, chiede al Ministro della giustizia di fornire i dati relativi al numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari alla data di approvazione dei decreti-legge n. 211 del 2011 e n. 78 del 2013, nonché i dati relativi ai detenuti presenti nelle carceri a tre mesi dall'approvazione e a quelli dei detenuti definitivamente liberati.

Sollecita inoltre l'acquisizione di analoghi dati relativi al numero dei detenuti presenti al momento dell'approvazione e a quelli attualmente presenti, con riguardo al decreto-legge n. 146 del 2013.

Infatti, qualora i dati dimostrino una scarsa incidenza, in termini di riduzione del sovraffollamento, delle misure adottate in via d'urgenza e

che in molti casi stravolgono il sistema della esecuzione della pena e delle misure cautelari, domanda se non sia più opportuna una più seria riflessione sugli istituti di clemenza.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che il problema annoso dell'adozione di provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, andrebbe fronteggiato nel più ampio quadro degli interventi da compiere sul processo penale, sulle infrastrutture carcerarie e in generale sull'individuazione di coerenti linee di politica della pena. Presupposto indefettibile è l'organicità dei provvedimenti normativi da adottare in ciascuno di questi ambiti; solo in questo senso può dirsi che l'amnistia o l'indulto non possono essere ritenuti un'urgenza assoluta se esaminati fuori dal contesto generale. Non a caso le leggi *ex* articolo 79 della Costituzione devono tendere a un equilibrio continuo tra la condizione di espiazione della pena e il controllo dei rischi di indebolimento della funzione di prevenzione generale assolta dal diritto penale. Al di là delle puntuali scelte alla base di ciascuno dei disegni di legge in esame, che presentano opzioni di amnistia e di indulto alquanto variegate e tutte meritevoli di attento esame, la situazione attuale impone una scelta tra il proposito di ridurre gli effetti del sovraffollamento carcerario con misure diverse – quali quelle in parte contenute nel decreto-legge che sta per giungere in Senato per la conversione – e l'alternativa di ricorrere senza esitazioni alla via indicata dal messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato. Sul punto conclude con due ulteriori rilievi. In primo luogo, concorda sull'esigenza di richiedere quanto prima i dati relativi agli effetti sortiti dalla decretazione d'urgenza cui si è fatto ricorso per ridurre il numero dei detenuti. Solo così si potrà comprendere se provvedimenti d'indulto e amnistia siano rinviabili o anche evitabili. In secondo luogo, si deve tenere presente che la condanna comminata all'Italia per le condizioni in cui versano gli istituti di pena, mette esplicitamente in luce la lesione dei diritti fondamentali dei detenuti, rivelando quindi una responsabilità di carattere assolutamente preminente e un'autentica emergenza umanitaria.

Il Seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria**162^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 febbraio.

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti. Per quanto di competenza, in relazione al testo, chiede chiarimenti sull'articolo 4, comma 4, laddove autorizza il Ministero della difesa ad effettuare, per l'anno 2014, una serie di cessioni a titolo gratuito di materiali di armamento ed equipaggiamento: per la precisione, occorre valutare il costo connesso all'eventuale sostituzione del materiale ceduto. Con riferimento all'articolo 9, comma 6, evidenzia la natura di spesa in conto capitale delle risorse destinate al fondo per l'attivazione di dispositivi adottati per la sicurezza delle sedi diplomatiche; pertanto, la finalità della sistema-

zione del personale del Ministero degli esteri in alloggi provvisori, avendo natura di spesa corrente, rischia di comportare una dequalificazione della spesa. Occorre, quindi, acquisire informazioni su quale quota parte degli 11,5 milioni di euro verrebbe utilizzata per la menzionata sistemazione in alloggi provvisori. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 31/2014 del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.2, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.9, 8.1 e 9.3. Sugli emendamenti 1.7, 3.7 e 9.2, occorre valutare l'acquisizione di una relazione tecnica, onde poter verificare la corretta quantificazione dell'onere. Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.1. Sulla proposta 5.0.1, occorre appurare se il relativo onere trovi effettivamente copertura nell'ambito del fondo disciplinato dalla ivi citata disposizione della legge di stabilità 2014. L'emendamento 6.2 – laddove prevede la corresponsione di un risarcimento – potrebbe riverberarsi in un onere a carico dello Stato. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 9.10. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI precisa che i costi per la sicurezza degli alloggi in uso al personale del Ministero degli affari esteri comprendono sia voci di spesa in conto capitale che spese correnti, ed esclude, quindi, che si possa verificare una dequalificazione della spesa.

Il presidente AZZOLLINI ritiene condivisibili le valutazioni di onerosità esposte dal relatore sulle proposte 1.2 e seguenti. Propone, quindi, di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul blocco omogeneo di emendamenti evidenziato nella relazione, così da agevolare il prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite 3ª e 4ª. La disamina degli ulteriori emendamenti potrà proseguire dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore SANTINI (*PD*) propone, quindi, di esprimere un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che con riferimento all'articolo 9, comma 6, il fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle sedi diplomatiche venga utilizzato, già in base alla normativa vigente, per finanziare sia spese di parte corrente che di conto capitale; e con la seguente osservazione: in merito all'articolo 4, comma 4, non sono fornite informazioni complete sui costi connessi all'eventuale sostituzione dei materiali di armamento ed equipaggiamento oggetto di cessione a titolo gratuito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.9, 8.1 e 9.3.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.7, 3.7, 5.1, 5.0.1, 6.2, 9.2 e 9.10.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.«

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 febbraio.

Il PRESIDENTE, riprendendo il dibattito sugli emendamenti, iniziato nella precedente seduta, evidenzia i maggiori oneri recati dalle proposte 11.10 e 11.17, quest'ultima in relazione al rischio di far venir meno gli effetti di compensazione finanziaria tra le detrazioni fiscali e l'utilizzo del fondo derivante dalle destinazioni dei contribuenti. Analogamente, considera onerosi gli emendamenti 11.19, 11.29, 11.29 (testo 2), 11.0.1 e 11.0.4. Ritiene, invece, che ci si possa limitare ad un parere di semplice contrarietà sulle proposte 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara, a nome del Governo, che l'emendamento 11.8 non comporta effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di mantenere un parere di contrarietà semplice al fine di evidenziare la complessità del meccanismo messo in opera. Altrettanto, suggerisce un parere di semplice contrarietà sulla successiva proposta 11.19 (testo 2).

Il senatore SPOSETTI (PD) interviene sull'emendamento 12.1, evidenziando che fa venir meno un intero istituto, quello della destinazione del due per mille, di per sé oneroso.

La senatrice LEZZI (M5S) ed il PRESIDENTE sottolineano che, però, il venir meno di tutte le previsioni sul due per mille cancella anche la clausola di salvaguardia ad esso collegata, necessaria per compensare finanziariamente eventuali sforamenti del limite alle detrazioni fiscali.

Il senatore SPOSETTI (PD) spiega che l'emendamento in questione è stato redatto in continuità con quanto previsto dall'ulteriore proposta 1.1,

interamente sostitutiva dei diciotto articoli che compongono il decreto. In caso di approvazione di tale emendamento, l'obiezione circa il venir meno dei meccanismi di compensazione potrebbe essere superata.

Il PRESIDENTE propone, quindi, che la Commissione esprima un parere favorevole a condizione che sia approvato anche l'ulteriore emendamento 1.1, mentre il suo rigetto comporterebbe, inevitabilmente, la scoperta della proposta 12.1 e, dunque, la violazione del vincolo posto dall'articolo 81 della Costituzione. Quanto precede deve essere riferito anche all'identico emendamento 12.2.

Ritiene, invece, che la proposta 12.5 contrasti con la legge di contabilità.

Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende, poi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,10.

Il PRESIDENTE, relativamente alle proposte emendative a partire dall'articolo 14, osserva come l'emendamento 14.1, abrogando l'intera normativa sui rimborsi elettorali, non presenti profili onerosi.

Il sottosegretario GIORGETTI concorda con il Presidente.

Il PRESIDENTE rileva, poi, come il comma 5-bis dell'emendamento 14.5 presenti elementi di contrasto con la legge di contabilità.

Successivamente, comunica che, in base a rassicurazioni fornite dalla 1^a Commissione, risulta ritirato l'emendamento 14.6 (testo 2). Altresì, nel ritenere evidenti i profili di onerosità dell'emendamento 14.8, si sofferma poi sulle proposte 16.2 e 16.2 (testo 2).

Il senatore SPOSETTI (PD) prende la parola su questi ultimi emendamenti, illustrandone la portata normativa finalizzata nell'estensione a tutti i dipendenti di partiti e movimenti politici, comprese le articolazioni territoriali di piccole dimensioni, dell'istituto della cassa integrazione e dei contratti di solidarietà.

Il sottosegretario GIORGETTI subordina l'assenso favorevole del Governo sulle proposte 16.2 e 16.2 (testo 2) ad una riformulazione volta a garantire il rispetto del tetto di spesa previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge in esame.

Il PRESIDENTE avverte che dalla Commissione di merito è appena pervenuto l'emendamento 16.2 (testo 3) che risponde alle richieste di modifica avanzate dal rappresentante del Governo.

La senatrice BULGARELLI (M5S) manifesta la contrarietà del proprio Gruppo anche sull'emendamento 16.2 (testo 3), sottolineando come

in passato non sia stata riposta analoga attenzione ad altre categorie di lavoratori.

Il PRESIDENTE fa presente che tale emendamento si limita, nel rispetto del tetto di spesa, ad estendere i benefici derivanti da alcuni ammortizzatori sociali.

In seguito, rileva il carattere oneroso dell'emendamento 16.3, mentre sottolinea come la proposta 18.1 sia priva di aspetti problematici.

Illustra, quindi, in sostituzione del relatore Scavone, gli ulteriori emendamenti 4.200, 10.400, 17.0.100, 18.1 (testo 2), 4.100, 5.100, 10.200, 10.300, 11.23 (testo 2), 12.100, 16.2 (testo 2)/1 e 16.2 (testo 2)/1 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 5.200, 10.200 (testo 2), 18.100 e 16.1 (testo 2), trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 11.23 (testo 2). In relazione all'emendamento 12.100, occorre valutare il comma *2-bis* che prevede un'anticipazione a titolo di acconto del 40 per cento del fondo di cui all'articolo 12 che potrebbe non rivelarsi in linea con le scelte operate dai contribuenti in relazione al 2 per mille. Occorre altresì valutare in relazione alla congruità con il limite di spesa previsto dall'articolo 16, le due proposte 16.2 (testo 2)/1 e 16.2 (testo 2)/1 (testo 2). Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Al riguardo, nel soffermarsi sulla proposta 12.100, con riferimento al comma *2-bis*, rileva una criticità consistente nella sfasatura temporale tra il momento del versamento ai partiti delle erogazioni liberali da parte del contribuente e il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e l'anticipazione ivi prevista.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) sottolinea la necessità di approfondire la questione dei tempi di lavorazione delle dichiarazioni fiscali.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 12.100 presenti profili di criticità tali da rendere ineludibile la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; analoga valutazione riguarda i subemendamenti 16.2 (testo 2)/1 e 16.2 (testo 2)/1 (testo 2), stante il fatto che anche l'emendamento base è stato ritenuto oneroso. Giudica, poi, necessario approfondire le implicazioni sottese all'emendamento 16.1 (testo 2), che estende ai dipendenti dei partiti e dei Gruppi parlamentari licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI).

Il senatore SANTINI (*PD*) propone di condizionare la valutazione di nulla osta all'emendamento 16.1 (testo 2) all'inserimento di due condizioni consistenti nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'ASPI, nonché del rispetto del tetto di spesa previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge.

La senatrice BULGARELLI (M5S) osserva come anche tale emendamento preveda un trattamento di maggior favore per alcune categorie di lavoratori, rispetto ad altre persone danneggiate dalla chiusura di imprese.

Il PRESIDENTE ritiene utile formulare una valutazione contraria su tale emendamento, per assenza di relazione tecnica, ferma restando la possibilità di esaminarlo nuovamente in sede di parere all'Assemblea ed invitando fin d'ora il Governo a predisporre la citata relazione.

Propone, pertanto, in sostituzione del relatore Scavone, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.10, 11.17, 11.19, 11.29, 11.29 (testo 2), 11.0.1, 11.0.4, 12.1, 12.2, 12.5, 14.5 (limitatamente al comma 5-bis), 14.8, 16.2, 16.2 (testo 2) e relativi subemendamenti, 16.3, 11.23 (testo 2), 12.100 (limitatamente al comma 2-bis) e 16.1 (testo 2). Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.19 (testo 2). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti originariamente trasmessi, sulle proposte riformulate e sugli emendamenti ulteriormente presentati.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria**73^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MOLINARI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ragioniere Michele Cinini, presidente della Fondazione Commercialistitaliani, accompagnato dal ragioniere Angelo Galdenzi; il dottor Valeriano Canevari, coordinatore della Consulta Nazionale Caf, accompagnato dal dottor Mauro Soldini e dal dottor Giovanni Angilieri..

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MOLINARI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizioni dei rappresentanti della Fondazione Commercialistitaliani e della Consulta Nazionale CAF

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MOLINARI introduce l'audizione dei rappresentanti della Fondazione Commercialistitaliani.

Ha la parola il ragioniere CININI, il quale formula alcune osservazioni in merito all'utilità della procedura informativa in titolo alla luce dell'attuazione della delega fiscale. Svolge quindi una relazione soffermandosi innanzitutto sulla necessità di un effettivo rispetto dello Statuto del contribuente nell'ambito dell'emanazione delle disposizioni di rango legislativo. Prosegue enucleando una serie di temi di elevata pregnanza ai fini del miglioramento del sistema fiscale, quali la predisposizione di un testo unico della materia tributaria, la deducibilità degli interessi passivi, il regime degli ammortamenti, la riduzione e semplificazione degli adempimenti, l'impiego del *software* Gerico, la riforma dell'IRAP, la revisione della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, l'adeguamento del sistema di detrazioni riguardanti le spese della famiglia e lo sveltimento delle procedure di rimborso. Conclude formulando alcune considerazioni riguardanti la possibile rivisitazione della disciplina della tassazione sui redditi da locazione immobiliare.

Il presidente MOLINARI rimarca la rilevanza delle questioni richiamate.

Il senatore FORNARO (PD) considera condivisibili i principi espressi dal rappresentante della Fondazione Commercialistitaliani rispetto alla finalità del miglioramento delle relazioni tra contribuenti e il sistema tributario.

Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) rileva come la più alta quota di evasione nell'ambito del mercato degli affitti immobiliari riguardi le località di villeggiatura. Prosegue segnalando la contraddittorietà della disciplina dei prelevamenti in denaro di liberi professionisti.

La senatrice BELLOT (LN-Aut) interviene in relazione agli ammortamenti degli impianti fotovoltaici.

Intervenendo in replica, il ragioniere GALDENZI conviene circa le osservazioni del senatore Sciascia riguardanti i prelevamenti. Rileva quindi l'importanza attuale di una riforma della giustizia tributaria tesa a conseguire la certezza della terzietà dell'organo giudicante. Osserva poi la rilevanza nell'attuale fase economica delle misure di incentivazione del fotovoltaico, auspicando una congrua valutazione dei coefficienti di ammortamento.

Il presidente MOLINARI ringrazia gli auditi e li congeda. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti della Consulta Nazionale dei Caf.

Il presidente MOLINARI introduce i temi dell'indagine conoscitiva e dà la parola al dottor CANEPARI, in rappresentanza della Consulta nazionale dei CAF.

Il dottor CANEPARI svolge una serie di considerazioni illustrative del ruolo dei CAF quali intermediari fiscali, facendo presente che dei 93 soggetti operanti sull'intero territorio nazionale poco meno della metà sono espressione diretta dei sindacati confederali, essendo invece, per la restante parte, organismi dell'associazionismo, delle associazioni datoriali e dei professionisti. Passa quindi ad illustrare analiticamente le tipologie di attività svolte, rimarcando che la platea dei contribuenti che si rivolgono ai CAF è costituita prevalentemente da lavoratori dipendenti e pensionati per la compilazione e presentazione dei modelli 730. Si tratta di circa 18 milioni di pratiche per le quali i centri di assistenza, con la compilazione e il visto di conformità, svolgono un ruolo di filtro rispetto all'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, e quindi di sostanziale ausilio dell'ente accertatore. Rispetto a tale attività, lamenta peraltro la forte riduzione dei compensi previsti a partire dal 2012, che non tiene oltretutto conto di tutta una serie di attività aggiuntive svolte dai centri di assistenza fiscale su richiesta dei contribuenti sia per quanto riguarda gli adempimenti di carattere previdenziale, sia per la gestione di altro tipo di imposte. Si sofferma poi sulla qualificazione professionale e l'aggiornamento degli operatori al fine di irrobustire il ruolo di intermediario, anche a garanzia del corretto adempimento degli obblighi tributari. Conclude il proprio intervento apprezzando le recenti misure finalizzate a consentire il rimborso dei crediti anche per contribuenti non obbligati a presentare il 730 del 2013 nonché per le recenti disposizioni volte a rafforzare il ruolo dei centri di assistenza. Auspica infine che dall'attuazione della delega fiscale possano derivare modifiche normative finalizzate a consolidare il ruolo dei CAF.

Il senatore OLIVERO (PI) chiede un parere circa il rafforzamento delle detrazioni per oneri per le spese effettuate dalle famiglie; chiede una valutazione circa una più precisa e stringente regolamentazione, anche organizzativa dei CAF, a maggiore tutela e garanzia dei contribuenti.

Il dottor CANEPARI risponde apprezzando il rinvio deciso dal Governo della riduzione della percentuale della detraibilità degli oneri, suggerendo di orientare una rimodulazione delle agevolazioni a sostegno di determinate spese sostenute dalle famiglie nel settore della cura delle persone e degli investimenti per le ristrutturazioni edilizie. Condivide quindi una migliore regolamentazione organizzativa e gestionale dell'attività dei CAF.

Il presidente MOLINARI dichiara quindi conclusa l'odierna audizione e comunica che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1254
(DL AUTOMATISMI STIPENDIALI PERSONALE DELLA SCUOLA)*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MATTEOLI informa la Commissione sul calendario dei lavori della prossima settimana, definito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che ha avuto luogo ieri.

In particolare, martedì 11 febbraio, alle ore 14,30, la Commissione ascolterà dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ingegner Massimo Sarmi, amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., in relazione all'esame dell'atto del Governo n. 77, riguardante la privatizzazione di quella società.

In ordine alla medesima questione, annuncia che la Commissione ha richiesto anche l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala inoltre che sono in corso contatti per definire l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le comunicazioni sul Piano nazionale degli aeroporti recentemente annunciato, che dovrebbe avere luogo sempre entro la prossima settimana.

Di conseguenza, saranno rinviate alla settimana successiva le audizioni già programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, con particolare riguardo a quella dei rappresentanti di ANAS S.p.A.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone quindi di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
N. 229 (SULLA SITUAZIONE DEL GRUPPO ELECTROLUX)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria**88^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'AIFA, il presidente, professor Sergio Pecorelli, il direttore generale, professor Luca Pani, l'avvocato Francesca Mastroianni, direttore dell'Ufficio affari legali e la dottoressa Laura Sansone, dell'Ufficio stampa e comunicazione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo della procedura informativa.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: seguito dell'audizione di esponenti dell'Agenzia italiana del farmaco**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo una breve introduzione del professor Pecorelli, il professor PANI fornisce risposta alle domande a lui rivolte nel corso della seduta del 29 gennaio, nonché al questionario scritto successivamente trasmesso.

La PRESIDENTE, considerati l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alle risposte ricevute, propone di rinviare il seguito dell'audizione.

La Commissione conviene.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) auspica che la documentazione consegnata dagli auditi e il resoconto stenografico della seduta odierna siano trasmessi all'autorità giudiziaria, per le eventuali valutazioni di competenza.

La PRESIDENTE comunica che, in conformità alla prassi già seguita in un caso analogo, la questione sarà deferita all'esame dell'Ufficio di Presidenza e successivamente portata all'attenzione del Presidente del Senato.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE rende quindi noto che, in assenza di obiezioni, la documentazione consegnata dagli ospiti sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, previa missione, a cura degli stessi autori, di riferimenti a dati personali o sensibili.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge
n. 344 e connessi**

Riunione n. 4

Relatori: Venera PADUA (PD) e ROMANO (PI)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN.
344, 359, 1009 E 1073 (AUTISMO)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 49

*Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI*

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria**60^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARINELLO*La seduta inizia alle ore 8,45.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (n. COM (2013) 920 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore COMPAGNONE (*GAL*) illustra l'atto comunitario in titolo, ricordando preliminarmente che la direttiva 2001/81/CE già stabiliva limiti annuali di emissione di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca, da conseguire entro il 2010 e il 2020. Tali limiti erano stati fissati per ridurre il tasso di inquinamento atmosferico e l'impatto negativo sulla salute pubblica e l'ambiente e per adeguarsi al primo Protocollo di Goteborg adottato per la prima volta nel 1999, per ridurre l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico. A seguito della revisione del Protocollo di Goteborg, nel 2012, sono stati fissati impegni più ambiziosi nella riduzione delle emissioni, includendo per la prima volta le polveri sottili e il metano. La proposta di direttiva intende anche colmare alcune lacune presenti nella direttiva 2001/81/CE, al fine di migliorare la qualità dell'aria, tutelare la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici. Gli impegni di riduzione porterebbero all'Unione europea vantaggi economici stimati in 2,8 miliardi di euro, oltre ad una riduzione dell'impatto sulla salute umana del 40 per cento rispetto al 2005. Pertanto, il Parlamento europeo ha ritenuto di dover abrogare la direttiva del 1981 e di adottare una nuova direttiva. Il processo di revisione si è avvalso dell'esperienza maturata nel corso degli anni in ma-

teria di valutazione della qualità dell'aria, delle consultazioni con tutte le parti interessate e dei progetti pilota con l'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA). Se l'orizzonte temporale del 2020 non sembra imporre riduzioni più rigorose delle emissioni, è invece il traguardo del 2030 a richiedere agli Stati membri un impegno più consistente. In tale contesto, l'Italia dovrebbe pertanto impegnarsi a ridurre in maniera consistente gli inquinanti.

In particolare, la proposta di direttiva impone agli Stati membri di adottare e aggiornare periodicamente i programmi di controllo dell'inquinamento. Gli Stati membri sono altresì tenuti a controllare le emissioni di inquinanti in atmosfera e aggiornare gli inventari delle emissioni. Gli Stati membri dovranno, inoltre, verificare gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi acquatici e terrestri. Con cadenza biennale gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione il loro programma di controllo dell'inquinamento atmosferico e, a decorrere dal 2017, comunicheranno gli inventari nazionali delle emissioni secondo i termini stabiliti dall'allegato I. La direttiva deve trovare attuazione da parte degli Stati membri entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Il relatore conclude manifestando apprezzamento per le finalità della proposta di direttiva, auspicando che l'Italia adempia completamente agli obblighi in essa previsti.

Si apre la discussione.

Il senatore VACCARI (PD) sottolinea l'importanza di dare attuazione completa alla normativa dell'Unione europea per il miglioramento della qualità dell'aria, anche per non incorrere in costose procedure di infrazione. In tale contesto, il Ministero dell'ambiente deve essere sollecitato ad adottare un piano nazionale della qualità dell'aria mediante un procedimento concertato che coinvolga i diversi livelli istituzionali e le associazioni rappresentative delle categorie produttive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta «Terra dei fuochi» (n. 128)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 23 gennaio è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO propone di svolgere un ciclo di audizioni informali sulle conseguenze delle forti piogge dei giorni scorsi sulla discarica di Malagrotta. Gli organi di informazione riferiscono infatti del dilavamento di ampie zone della discarica e della dispersione di rifiuti sanitari e ospedalieri in aree contigue di proprietà privata.

La Commissione conviene.

Con riferimento a una segnalazione della sezione ligure di Legambiente, relativa al transito di navi con carico di rifiuti pericolosi nel porto di La Spezia e alla presenza di carcasse di esemplari ittici e di acqua maleodorante in prossimità del molo Ravano, il senatore CALEO (PD) si riserva di chiedere lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, nel caso in cui vi siano evidenze di interesse ambientale.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria**43^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,35.**AFFARI ASSEGNATI***Il Programma di lavoro della Commissione per il 2014 e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (2014) e i loro risvolti sulla politica europea dell'Italia (n. 227)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, illustra l'affare assegnato che verte sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 (COM (2013) 739) e sulla Relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa al 2014 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 2), osservando, innanzitutto, che i documenti sono entrambi di natura programmatica, dal momento che riguardano le politiche dell'Unione europea e i risvolti «ascendenti e discendenti» di tali politiche nei confronti dell'Italia.

Fa notare, quindi, che sul piano procedurale interno al Senato, si è ritenuto più proficuo congiungere l'esame dei due documenti attraverso lo strumento regolamentare dell'affare assegnato.

Ricorda, in proposito, che già nelle scorse legislature erano state avanzate proposte di modifica al Regolamento, volte a consentire un'analisi più tempestiva e approfondita della Relazione del Governo, attraverso la soppressione della norma del Regolamento che prevede l'esame congiunto della Relazione con il disegno di legge comunitaria annuale.

Successivamente, con la legge comunitaria 2009, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE è stata scissa in due: una Relazione consuntiva e una Relazione programmatica.

In tale nuovo contesto, peraltro, alla Camera dei deputati, la Giunta per il Regolamento ha stabilito (il 14 luglio 2010) che l'esame della Relazione programmatica del Governo dovesse essere distinto da quello della legge comunitaria, e dovesse invece essere congiunto con l'esame del Programma annuale di lavoro della Commissione europea.

È anche in quest'ottica – prosegue il relatore – che l'esame congiunto della Relazione programmatica e del Programma di lavoro della Commissione europea appare più utile nel valutare le priorità politiche dell'Italia per l'anno di riferimento.

Peraltro, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014, la 14^a Commissione ha già avviato l'esame, con la seduta dello scorso 27 novembre 2013 e con le successive audizioni informali del Presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro e delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, cui ne seguiranno altre.

Precisa, quindi, che l'intento insito in questo esercizio di approfondimento sul Programma della Commissione europea per il 2014 è quello di raccogliere le indicazioni dei vari *stakeholder* sulle priorità di interesse nazionale su cui concentrare l'attenzione del Parlamento e del Governo nel corso del 2014, soprattutto in vista del Semestre di Presidenza del Consiglio UE che spetterà all'Italia a partire dal prossimo luglio.

Secondo il relatore, proprio il Semestre di Presidenza italiana dell'UE – che, com'è noto, prenderà l'avvio il prossimo 1° luglio e si concluderà il 31 dicembre – costituisce il perno centrale su cui ruotano i contenuti della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE presentata dal Governo per il 2014.

La presentazione della Relazione è prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, nel quale si stabilisce che essa debba riportare: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, e conferendo specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione; gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi e documenti di consultazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista nel programma di lavoro della Commissione; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

A suo modo di vedere, la Relazione programmatica 2014 risponde dettagliatamente a tali disposizioni e intende – come del resto evidenziato dal ministro Moavero nella premessa al documento – «dare attuazione sostanziale, non solo formale, alla legge 234». Essa si propone, pertanto, come passaggio fondamentale per assicurare «quel salto qualitativo nei rapporti tra Governo, Parlamento e Regioni» di cui la nuova normativa sulla partecipazione dell'Italia all'UE intende creare le condizioni mate-

riali, «associando maggiormente gli organismi legislativi ai processi di formazione e attuazione della normativa UE» e rafforzando in tal modo «la legittimità democratica dell'architettura istituzionale e della stessa azione dell'Unione», oltre a rendere il sistema Italia nel suo insieme «più correttamente partecipe delle politiche europee e in grado di incidere sulla loro definizione».

I contributi forniti dalle varie Amministrazioni competenti per materia o settore sono stati, nella quasi totalità dei casi, elaborati a cura dei vari Nuclei di valutazione, costituiti nel corso del 2013 in base alle previsioni dell'articolo 20 della legge n. 234, e la Relazione tiene pienamente conto dei documenti-base predisposti dalle Istituzioni dell'Unione e in particolare del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, i cui contenuti vengono presentati in forma sintetica in un'apposita appendice (circostanza che avvalorava l'esigenza di un esame congiunto in questa sede).

La Relazione è suddivisa in tre capitoli. Il primo esamina gli aspetti base dell'organizzazione e preparazione della Presidenza semestrale italiana, le scadenze istituzionali dell'Unione, i principali impegni per quanto attiene al coordinamento delle politiche macroeconomiche e le prossime tappe nel processo di riforma e di approfondimento dell'Unione economica e monetaria.

Il secondo capitolo espone gli orientamenti e le priorità per le varie politiche dell'Unione: mercato interno e competitività (tutela della libera concorrenza, politica commerciale comune, politiche per l'impresa, energia, ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, spazio, trasporti, agenda digitale, agricoltura e pesca, semplificazione regolamentare e amministrativa); politiche con valenza sociale (occupazione e coesione economica e sociale, ambiente, protezione della salute e dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, cultura e turismo); spazio di libertà, sicurezza e giustizia; dimensione esterna dell'Unione; allargamento a nuovi Stati membri.

Il terzo capitolo illustra le priorità con riferimento agli adempimenti dell'Italia nell'ambito della partecipazione all'Unione, soffermandosi in particolare sulla necessità di ridurre il numero di procedure d'infrazione al diritto europeo pendenti e di rafforzare il contrasto alle frodi nei settori oggetto di finanziamenti europei, e indica le attività di comunicazione e informazione ai cittadini, di particolare rilievo, in vista delle imminenti scadenze elettorali europee.

La struttura della Relazione è resa ulteriormente efficace e fruibile grazie ad taluni accorgimenti grafici, primo fra tutti l'inserimento, per ciascun settore di attività dell'Unione, di riquadri in cui sono elencate le possibili priorità settoriali per il Semestre italiano di Presidenza, ovviamente da rivedere alla luce dei prossimi appuntamenti istituzionali e dei risultati del Semestre di Presidenza greca, ora in corso.

Il principale elemento di novità della Relazione – frutto di un lavoro di coordinamento da parte dei Nuclei di valutazione e del Dipartimento per le politiche europee – è rappresentato dal livello di dettaglio con

cui sono elencate, per ogni settore, le iniziative legislative in corso di esame e quelle di imminente presentazione, fornendo per ciascuna di esse elementi informativi sui negoziati in corso e sulla posizione assunta dal Governo, o una prima valutazione sulla condivisibilità e il rilievo delle proposte che la Commissione intende adottare. La Relazione rappresenta, in tal senso, un importante punto di riferimento per quella che sarà la partecipazione del Senato al processo di formazione della normativa europea; al contempo – e anche questo rappresenta un segnale della massima importanza –, nel presentare la posizione del Governo su specifici *dossier* legislativi (dal brevetto europeo ai servizi portuali, dai medicinali alla Procura europea), non mancano i richiami puntuali al lavoro che il Senato stesso ha svolto in fase ascendente, e al contributo che le Commissioni parlamentari, attraverso atti di indirizzo sempre più puntuali e dettagliati, hanno fornito nel «creare» o nel «rafforzare» una specifica posizione negoziale.

Circa il Programma di lavoro della Commissione UE per il 2014, il relatore invita a fare riferimento a quanto già illustrato nella seduta del 27 novembre 2013, ove si è proceduto ad una approfondita disamina di tale documento.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per la puntuale esposizione dei contenuti dei due atti, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FISSORE (*PD*) è dell'avviso che, a seguito di un'attenta lettura dei documenti in argomento, soprattutto della Relazione programmatica del Governo, sia necessario, da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea, un approfondimento delle questioni attinenti la politica di coesione dell'Unione.

Sotto tale profilo, quindi, sarebbe opportuno proseguire nell'interlocazione con il Governo nella verifica delle modalità di attuazione dei fondi strutturali.

Anche la senatrice Rita GHEDINI (*PD*) esprime l'esigenza di interagire con l'Esecutivo, in particolare sui temi riguardanti l'implementazione delle politiche che l'Unione ha approntato sulla via della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, soprattutto in vista della prossima scadenza elettorale, che registrerà, in un contesto politico piuttosto difficile, il rinnovo del Parlamento europeo.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) evidenzia l'utilità di esaminare in dettaglio l'aspetto – pur rimarcato nei due documenti in titolo – relativo al rapporto tra le autonomie locali e territoriali e l'Unione europea.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) segnala l'opportunità, in sede di definizione dell'atto di indirizzo che seguirà all'esame dell'affare assegnato,

di indicare quali debbano essere le linee guida suscettibili di riavviare la crescita economica dell'Eurozona e dell'Italia.

Con riferimento al tema dell'allargamento, il senatore MIRABELLI (*PD*) richiama l'attenzione sul caso dell'Ucraina che, in queste settimane, è assai rilevante, in forme anche drammatiche, nello scenario europeo per l'anelito democratico e la spinta europeistica che in quel Paese si sta manifestando.

Anche secondo il senatore COMPAGNA (*NCD*) la vicenda dell'Ucraina non può essere sottovalutata dalle Istituzioni europee, proprio perché sta rivelando la fragilità dell'Unione in quanto soggetto politico internazionale.

Sotto tale profilo, inoltre, sarebbe auspicabile, da parte dell'Italia, una più ponderata autocritica del proprio essere europeisti, proprio perché Paese che, nell'ultimo quarto di secolo, ha rivendicato con energia, rispetto agli altri *partner* europei, un approccio «riduttivo» della *domestic jurisdiction* nazionale a vantaggio della concezione sovranazionale europea, anche mediante la realizzazione, a livello interno, di quello che è stato definito il «federalismo a costituzione invariata».

Il presidente CHITI, nel raccogliere le osservazioni e i suggerimenti emersi nel corso della discussione propone, quindi, che prossimamente siano ascoltati, in aggiunta alle personalità già indicate, anche il ministro per la coesione territoriale Trigilia ed il ministro per gli affari europei Moavero, il quale aveva già accordato la sua disponibilità a riferire alla Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il senatore GUALDANI (*NCD*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che si basa sulla relazione da lui precedentemente svolta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di osservazioni del relatore, che è accolta dalla Commissione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (n. COM (2013) 894 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), relatore, dà conto della versione modificata – a seguito della discussione svolta nella seduta di ieri – dello schema di osservazioni favorevoli con rilievi, da lui approntato, laddove si prescrive l'obbligatorietà, da parte della Commissione europea, di trasmettere all'EFSA (European Food Safety Authority) le autorizzazioni di messa in commercio dei prodotti in questione.

Non registrando alcuna richiesta di intervento, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione il testo modificato della proposta di osservazioni del relatore, che è approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 822
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO DI
SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di direttiva si pone l'obiettivo di stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati in procedimenti penali, e i minori oggetto di una procedura di consegna ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, siano in grado di capire e seguire il procedimento e di esercitare il diritto a un equo processo, nonché di disporre al fine di ridurre il fenomeno della recidiva e di promuovere il reinserimento sociale dei minori;

considerato che la misura rientra nel Programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa e parti interessate di rilievo come l'UNICEF;

rilevato che la proposta è presentata congiuntamente a una raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, adottata nel rispetto del principio di sussidiarietà in ragione dell'assenza di una definizione di «adulto vulnerabile», e che nel diritto interno la mancanza di una loro partecipazione cosciente alle indagini o al processo può determinare la sospensione del procedimento (artt. 70 ss. c.p.p.), sempreché non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere;

richiamate le considerazioni contenute nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013, del Primo Presidente della Corte di cassazione, ove si evidenzia che il minore, in quanto persona titolare di diritti, aspettative, bisogni e desideri, deve diventare protagonista attivo non solo nelle questioni che lo riguardano all'interno della vita familiare, ma anche in tutti i procedimenti giudiziari nei quali si discute dei suoi interessi, in tal modo prefigurando in prospettiva un vero e proprio «statuto del minore»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento del-

l'Unione europea, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai «diritti della persona»;

la proposta, inoltre, non incide in senso negativo su «aspetti fondamentali» dell'ordinamento giuridico nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all'articolo 22 della proposta, che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» in base alla procedura delineata dall'articolo 82, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;

è altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati. Si osserva peraltro che, ove pure nel corso del negoziato dovessero profilarsi ulteriori avanzamenti nella fissazione di norme comuni anche per quanto riguarda l'età della responsabilità penale, l'istituzione di tribunali minorili e i sistemi di giustizia alternativa, esclusi dalla proposta iniziale in ragione del rispetto del principio di proporzionalità, il sistema italiano appare già dotato di norme sufficientemente adeguate.

Nel merito si deve riscontrare invero che – come evidenziato nella relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 – l'ordinamento interno appare già tendenzialmente conforme ai contenuti della proposta di direttiva, andando anche oltre i contenuti minimi previsti in ragione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni), nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni) e nel regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), oltre che in base all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale.

Conseguentemente, non sarebbero da valutare negativamente ulteriori progressi sui temi dei tribunali minorili e della giustizia alternativa; ed anche in riferimento all'età della responsabilità penale, già fissata per l'ordinamento interno al compimento degli anni quattordici se accompagnata dalla capacità di intendere e di volere (artt. 97-98 c.p.) e la cui trattazione processuale è prevista in capo al tribunale per i minorenni per i reati commessi dai minori degli anni diciotto (art. 3 D.P.R. n. 488 del 1988).

Per quanto riguarda, infine, il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, comma 2, della proposta, la norma va a collocarsi nel contesto della questione generale relativa alla conoscenza effettiva del processo da parte del minore, e potrebbe comportare quindi la necessità di una revisione delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche e, più in generale, del processo in contumacia.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 894
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO DI
SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si pone in linea di continuità con quella sui nuovi prodotti alimentari già presentata nel 2007, che non era giunta ad un accordo definitivo in comitato di conciliazione tra Parlamento e Consiglio UE;

rilevato quindi che, in assenza di un nuovo regolamento, la normativa in vigore continua a basarsi sul regolamento (CE) n. 258/97, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, e sul regolamento (CE) n. 1852/2001, che stabilisce norme precise per rendere talune informazioni disponibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti;

rilevato che i nuovi prodotti alimentari sono definiti come quei prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo «significativo» al 15 maggio 1997 all'interno dell'Unione europea, data di entrata in vigore del regolamento medesimo;

ricontrato che, in base alla normativa vigente in materia di nuovi prodotti alimentari, la domanda di autorizzazione prima dell'immissione nel mercato viene valutata in via preliminare dall'ente competente dello Stato membro in cui opera il richiedente e che, in caso di obiezioni motivate, è necessaria una decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea;

considerato che la nuova proposta di regolamento riunisce e aggiorna le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 258/97 e n. 1852/2001, che saranno pertanto abrogati al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione, e pone l'accento sulla semplificazione e lo snellimento del processo normativo, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, al fine di migliorare la competitività dell'industria alimentare europea, di salvaguardare la sicurezza dei prodotti alimentari e di mantenere un elevato livello di tutela della salute pubblica;

considerato che la proposta prevede una procedura centralizzata e più rapida (18 mesi anziché i tre anni che, in media, sono attualmente necessari), l'eliminazione delle procedure amministrative nazionali e delle duplicazioni del lavoro, lo snellimento della procedura di autorizzazione e l'introduzione di una procedura semplificata di immissione sul mercato per i prodotti alimentari tradizionali provenienti dagli Stati terzi;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

considerato infine che la proposta viene presentata nell'ambito di un pacchetto normativo, insieme alle proposte di direttiva volte a prevedere il divieto provvisorio di clonazione animale (COM(2013) 892) e il divieto di immissione in commercio di prodotti derivanti da animali clonati (COM(2013) 893),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno è possibile in base alla norma generale dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, la proposta in titolo è giustificata dal fatto che singole iniziative da parte degli Stati membri potrebbero comportare livelli diversi di sicurezza dei prodotti alimentari e di tutela della salute umana, nonché non permettere la riduzione degli oneri amministrativi. Si osserva peraltro che la valutazione di impatto, prevista dall'articolo 5 del protocollo n. 2, non è stata allegata dalla Commissione europea alla proposta in esame, rinviando a quella effettuata nel 2007 in allegato alla proposta originaria.

Nel merito, si approva la decisione della Commissione europea di non esentare le microimprese dagli obblighi e dalle procedure di cui al regolamento in esame, in quanto tale esenzione non sarebbe compatibile con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari che vengono immessi sul mercato.

Si osserva che la circostanza che la maggior parte delle imprese del settore alimentare dell'UE rinunci a sviluppare e immettere sul mercato nuovi prodotti o ingredienti alimentari che rientrerebbero nell'ambito di applicazione del vigente regolamento sui nuovi prodotti alimentari, a causa delle procedure di autorizzazione particolarmente gravose, lunghe e costose, nonché la circostanza che l'UE sia molto criticata dai Paesi terzi aderenti all'OMC, secondo i quali l'autorizzazione prevista per i nuovi prodotti alimentari costituisce una barriera al commercio e impedisce l'accesso al mercato UE di prodotti alimentari che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato nel loro Paese d'origine, non vanno necessariamente considerati quali «punti deboli dell'attuale legislazione UE» da «snellire e adeguare».

Si invita pertanto a valutare con estrema attenzione la proposta in esame e a considerare che la garanzia di prodotti sicuri e di elevata qualità resta un elemento chiave per lo sviluppo del settore anche rispetto alla sicurezza alimentare mondiale.

Al riguardo, si ritiene che i dati che il richiedente dovrebbe fornire ai sensi dell'articolo 9 della proposta di regolamento dovrebbero essere ampliati al fine di potenziare le garanzie a tutela del consumatore e ad assi-

curare una maggiore aderenza alle altre norme europee applicabili nel settore.

In relazione alle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, di cui al citato articolo 9 della proposta, si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e degli Stati membri, prevedendo che la Commissione europea debba trasmettere loro obbligatoriamente copia delle domande di autorizzazione, per la formulazione di eventuali osservazioni inerenti la sicurezza per la salute umana, di cui la Commissione debba obbligatoriamente tenere conto.

In riferimento all'introduzione di una procedura specifica per i prodotti alimentari tradizionali provenienti da Paesi terzi che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato, dovrebbero essere previste le disposizioni necessarie a garantire che gli stessi siano conformi alla normativa europea applicabile in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Infine, si raccomanda di continuare a perseguire, nelle competenti sedi internazionali, l'obiettivo dell'ottenimento del riconoscimento dell'indicazione d'origine geografica per i prodotti agricoli, con la conseguente protezione giuridica. Ciò «a tutela delle produzioni di qualità italiane, che soffrono di fenomeni di usurpazione, evocazione e imitazione che recano danni economici incalcolabili sia ai produttori sia al sistema Italia» (Relazione programmatica 2014).

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE SUL PROCESSO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI
ALBANIA ALL'UNIONE EUROPEA*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 6 febbraio 2014

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,55.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa**

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ignazio LA RUSSA

L'Ufficio di Presidenza del Comitato, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16,20 alla ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa

Audizione di una delegazione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando i rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane per la loro presenza.

Bruno BUSACCA, *responsabile funzione relazioni istituzionali della Legacoop*, svolge una relazione sui temi dell'indagine, integrata dall'intervento di Toni DELLA VECCHIA, *servizio legislativo e legale di Conf-cooperative*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dott. Busacca e il dott. Della Vecchia per le loro relazioni, in merito alle quali svolge una serie di riflessioni. Invita quindi i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) e il deputato Mino TARICCO (PD) svolgono alcune considerazioni, ponendo una serie di quesiti.

Bruno BUSACCA, *responsabile funzione relazioni istituzionali della Legacoop*, svolge una relazione sui temi dell'indagine, e Toni DELLA

VECCHIA, *servizio legislativo e legale di Confcooperative*, rispondono alle domande poste.

Gianfranco FARAONE, *ufficio studi di AGCI*, ringrazia per l'attenzione e si rimette alla memoria depositata presso la Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per il loro contributo i rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 16,15

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Antonio Saitta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio SAITTA, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il senatore Federico FORNARO (*PD*) e il deputato Daniele MARANTELLI (*PD*).

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (*UPI*) per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,40 alle ore 16,45.